VIGESIMA NONA DIOECESANA

SYNODUS

S. BENEVENTANÆ ECCLESIÆ

Ab Eminentiſs. & Reverendiſs. in Chriſto Patre, & Domino

FR. VINCENTIO MARIA

Ord. Præd. Miſerat. Divina Epiſcopo Tuſculano, S. R. E. Cardinali Urſino, Archiepiſcopo

Celebrata die 24. Auguſti Anno MDCCXIV.

BENEVENTI, Anno 1714.

E TYPOGRAPHIA ARCHIEPISCOPALI.

DECRETUM

DE SYNODI APERITIONE.

In Nomine Sanctissimæ, & Individuæ Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

FR. VINCENTIUS MARIA

Ordinis Prædicat. Miserat. Divina Episcopus Tusculanus S.R.E. Cardinalis Ursinus, S. Beneventanæ Ecclesiæ Archiepiscopus.

Ro antiqui constructione Tabernaculi, primus quod, Deo jubente, ædificavit legislator Moyses, Vigintinovem fuisse auri collata Talenta, sacra in Exodi perhibetur historia (a). In novo, quod Vos estis, filii charissimi, Dei Omnipotentis Templo (b), à Nobis ubi, qui Moysis immeritò hìc licèt locum tenemus, Novem & viginti elaboratur annis, divini ut tandem dignum fiat Paracleti habitaculum, Viginti novem Diœcesanarum celebratione Synodorum, tot veluti Talentorum, aurearum scilicet Sanctorum doctrinarum, erogationibus, exornando adhuc usque insudamus. Hùc itaquè nostræ qui Vigesimæ nonæ Synodi leges accepturi convenistis, mysticæ, quæ maximum ad Dei honorem, suæque Ecclesiæ cultus incrementum, Talenta offerimus, desides in terra nè abscondatis. Considerate quæ accepistis, atque sedulò in eorum negotiatione vigilate. Nulla Vos (Magni est admonitio Gregorii (c)) à spirituali opere terrena cura impediat: ne, si in terra Talentum absconditur, Talenti Dominus

a *Cap.* 38. b 1. *Cor.* 6. *v.* 19. c *Homil.* 9. *in Evang.*

ad iracundiam provocetur. Quamobrem Vigesimam nonam nostram hanc ipsam Dioecesanam Synodum, superiore anno jam indictam, hac ipsa die 24. Augusti 1714. ad Omnipotentis Dei, & Iesu Christi Filii ejus Domini nostri, Sanctissimae Deiparae, S. Michaelis Archangeli, B. Apostoli Bartholomaei, SS. Pontificum nostrorum Ianuarii, & Barbati, SS. Dominici, & Philippi Nerii Confessorum, caeterorumque nostrae Civitatis SS. Patronorum, aliorumque Sanctorum gloriam, honorem, & laudem apertam esse, atque inceptam volumus, promulgamus, & decernimus.

Reliqua Decreta, nempè de modo vivendi in Synodo, de Ministris Synodalibus, de praejudicio non afferendo, de non discedendo, de Oratione publica, de Fidei professione, & de caeteris hujusmodi, habentur in Actis, quae in Archiepiscopali Cancellaria servantur.

TITVLVS I.

De Constitutionibus.

CAP. I.

Dioecesanae Synodi, hactenùs celebratae, confirmantur.

Viginti octo Dioecesanas Synodos, unà cum earum Appendicibus, ab anno 1686. usquè ad proximè praeteritum 1713. à nobis editas, & promulgatas, praesenti Vigesima nona Synodo confirmamus, & ab omnibus, quorum interest, inviolabiliter observari mandamus, sub poenis in illis statutis, & comminatis.

CAP.

CAP. II.

Hæc una illarum observantia Synodali Scrutinio disquirenda. Quicquid inobservatum obvènit, ex earum Titulis, ad id facientibus, inculcabitur.

DEcreti hujus observantiam, prout in XIV. nostra Synodo (a) cautum fuit, hac Vigesima nona innovamus: mandamusque præcipuè, ut Synodale Scrutinium quàm sedulò peragatur. Cæterùm, quæ ex Titulis præteritarum Diœcesanarum Synodorum necessariò nobis repetenda visa sunt, post sequentium lectionem iterabuntur.

TITVLVS. II.

De Religiosis Domibus, ut Episcopo sint subjectæ.

CAP. I.

Recens Montis Frumentarii Vrbani Status solita Notificatione indicatur. Quæ in Notificatione ipsa, & Regulis aliàs evulgatis, jubentur, Montis Gubernatoribus adimplenda commemorantur.

CVm pauperum Patrem Nos esse meminerimus, eorum inopiæ sublevandæ Montem Frumentarium in nostra Civitate ereximus anno 1693. Canonicam Montis hujus fundationem quantùm Dominus, *Cujus Oculi in pauperem respiciunt* (b), benedictione repleverit, ex ultimo quisque poterit ejusdem Statu colligere, quem consueta Notificatione sequens dabit Appendix. Regulas proindè, à Nobis in Decima Synodo (c) ad proficuum illius regimen traditas; quodque insupèr in præfata per Nos Notificatione mandatur, nunc denuò per Montis Gubernatores examinatè observanda, atque implenda commemoramus.

CAP

a *Hoc Tit. Cap II.*
b *Psal. 10. n. 5.*
c *In Append. n. V.*

C A P. II.

Ad egenorum levamen Montes Frumentarii CXVIII. *in Archidiœcesi erecti censentur. Edictum* XLIV. *publicatur, generalis ubi Montium Status affertur, & Instructiones prò eorum Administrantibus emandantur.*

DIvina ut & in Archidiœcesi à pauperibus Providentia magnificetur, iuxta illud, quod Psaltes cecinit (*a*); *Edent pauperes, & saturabuntur, & laudabunt Dominum*; Montes ibidèm Frumentarios quamplures ad egenorum levamen fundavimus: qui, cùm in diversis sint erecti tempor bus, in præcedentibus, suo loco, Synodis enunciantur (*b*). Centum enim, & tres de Anno erant 1701. Sunt autèm modò CXVIII. quinque comprehensis, qui nostram nupèr meruere fundationem, prout in Edicto XLIV. cum Appendice imprimendo, declaramus. Omnes autèm cùm, Deo benedicente, tumulos nunc habeant frumenti 18720. tumulos 19197. pro firmo, quem statuimus, fundo, in posterùm habituri; unicuique idcircò Monti illud Isaiæ: *Factus es fortitudo pauperi, fortitudo egeno* (*c*): inscribendum existimamus. Pro felici itaque Montium ipsorum progressu monita, & instructiones singulas, quas præcitato afferimus in Edicto, quasque præsertim ad usurarum eliminandam labem injungimus, Administratores, quocumque ij vel alio nomine nuncupentur, debitæ non omittant demandare executioni, illius memores, quod in Proverbiis (*d*) legitur: *Meliùs est parum cum justitia, quàm multi fructus cum iniquitate.*

TI-

a *Psal.* 21. *v.* 27.
b *In Append. Syn.* XVII. *n.* III. *Syn.* XXII. *n.* III. *Syn.* XXIV. *n.* IV. & *Syn.* XXVI. *n.* VII.
c *Cap.* 25. *v.* 4.
d *Cap.* 16. *v.* 8.

TITULUS III.

De Celebratione Missarum, & Divinis Officiis.

CAP. I.

Secunda Pars generalis Missarum omnium, in Civitate, & Archidiœcesi perpetuò celebrandarum, Catalogi, Anno editi 1703. *nova ad Annum usque* 1713. *Missarum onera continens, Typis data denunciatur. Mendis Partis utriusque correctis, integer Missarum* 111233. *numerus exhibetur.*

PErpetuis Missarum oneribus, obnoxiæ quibus nostræ sunt Civitatis, & Archidiœcesis Ecclesiæ, suo quatenùs, ut par est, loco, ac tempore satisfiat, præcipuæ nostræ Pontificalis curæ paritèr esse noscimus, ac laboris. Quæ etenim ad annum usque 1703. implenda pensavimus, abundè in generali descripta Catalogo, seorsim eodem anno Typis excuso, tradidimus. Collectionem verò, Missarum tunc numerum 98517. exhibentem, in Decimæ octavæ nostræ Synodi Appendice (a) decrevimus publicandam. Decennio exinde completo, Secundam hoc anno generalis ejusdem Catalogi Partem, nova, è Decima octava prædicta ad Vigesimam octavam inclusivè Synodum acceptata, Missarum onera, nostris cum ijsdem Synodis successivè edita, & mendis nunc omnibus expurgata, complectentem, Typico item prælo mandavimus: in cujus calce, præter ipsius, quam afferimus, secundæ Partis Synopsim, & Primæ castigationem, ac summam, universas quoque Partis utriusque Missas, numerum, non 110628. ut in Vigesima octava prædicta fuit Synodo relatum, sed 111233. singulis indagine accuratiore discussis, attingere denunciamus.

CAP.

---

a *Num.* x.

CAP. II.

Synodalibus Missarum onerum Recognitoribus Catalogos suprà relatos legi, & Edictum II. pro Missarum satisfactione emanatum, observari jubetur. Curiæ Advocato Fiscali negligenti pœnæ, in eodem Edicto propositæ, executio comminatur.

SVa itaque uniuscujusque erit Synodalis Missarum onerum Recognitoris Catalogos hujusmodi præmanibus habere, singulaque sibi commissa quàm attentè considerare; quatenùs, satisfactionum libros revisurus, Missarum numerum, ac ubi, quãdo, & à quibus celebrari debeant, non ignoret. Methodum præterea, per nos eis in II. nostro satisfactionis Missarum Edicto (a) propositam, paragraphum cum primis *vigesimum quintum*, perlegant, serventque omninò; non enim parvos, quos doleamus, à Recognitoribus ipsis in hoc obeundo munere errores perpetrati comperimus. In tanti autèm momenti re caveat & sibi Advocatus noster Fiscalis, cujus negligentiam pœna, contra ipsum etiàm in Edicto eodem comminata, quavis non obstante excusatione, in posterùm afficiemus.

CAP. III.

Reliquus Canonicorum omnium numerus, qui Marianum Officium in Choro Ecclesiæ Metropolitanæ quotidiè recitent, per Archiepiscopum impletur. Dos ultima ducatorum 1440. quæ, aliis unita, summam efficit ducatorum 18500. enunciatur. Institutiones omnes Synodali decreto confirmentur.

VIrgo Dei Genitrix Maria, de qua scriptum interpretatur: *Ab æterno ordinata sum, & cum Deo cuncta componens, delectabar per singulos dies* (b); ita sibi in quotidiana per nos invecta sui in Ecclesiæ nostræ Choro Officii parvi recitatione com-

a *In Append I. Synod. n. II.*

b *Proverb. Cap. 8. v. 23.*

complacuit, ut ab anno 1701. decem ultrà, ex sexdecim, Mansionarios, omnes tandem Canonicos (si duo demantur Capitulari lege cum substituendi facultate interessentes) ad præsens usque, istis pro diurno hoc penso ducatorum 18500. illis 3750. ducatorum dote assignata, firmitèr jam Nobis instituisse concessit. Deo idcircò, ipsique Virgini, Patronæ nostræ Clementissimæ, humillimas agentes gratias, institutiones hujusmodi, successivis prout sunt effectæ temporibus, in ultimo, quod Appendici alligabitur, solutionis 1440. ducatorum Instrumento, pro reliquis duobus Canònicis decurrenti anno, Februarij die vigesima secunda, rogato, jussimus indicandas: easque insupèr Decretali hac nostra, si opus est, iterùm confirmantes, perpetuò firmitatis robore communimus.

CAP. IV.

Beatæ Virginis Officium alias intèr Officii diei Horas, feriali more, recitandum. Canonicos, Mariano Officio addictos, Mense quolibet per dies octo vacare decernitur.

ILlud autem speciali hic Sanctione confirmandum decernimus, vacationem scilicèt dierum octo singulis quibusque mensibus, quam Nos Canonicis dumtaxàt impertiti sumus: Dignum, ac justum arbitrati, ut, qui universum Canonicorum cætum quotidiè Marianum Officium intèr Canonicas, prout in ferijs assolet, diei Officii Horas recitare deinceps obligavimus, Conciliari eos vacatione potiri, & dies liberos pro Capitulari exequenda substitutione habere permitteremus. Reliquum est, Dilectissimi, ut & Vos in Domino jugi exultatione congaudeatis: & Almæ psallentes Deiparæ, laudes ejus famulatu pio, ac dulci modulatione persolvere non obliviscamini.

TITULUS IV.

De Consecratione Ecclesiæ, vel Altaris.

CAP. I.

Ecclesiarum, & Altarium, ultimam post Synodum in Civitate, & Archidiœcesi consecratorum, Elenchi cum dotis, seù manutentionis notitia, in Appendice de more proferuntur. Quot, ex hucusque ab Archiepiscopo consecratis, ad rem ibì non faciant, recensetur. Omnium numerus exhibetur.

ECclesias IV. & Altaria IX. post XXVIII. Synodum, à nobis, licèt indignis, in Civitate, & Archidiœcesi nostra respectivè consecrata, duplici Elencho, ut quibus eorum manutentio incumbit, innotescat, in Appendice de more proferimus. His autem Ecclesiis IV. & Altaribus IX. si Ecclesiæ CCXXXVII. & Altaria DCCVII. ex Synodo XVIII. ad proximè præteritam XXVIII. inclusivè enumerata; aliæque insupèr, ad rem nostram non facientes, utpotè quæ dotis, vel manutentionis hìc notitia non egent, Ecclesiarum LXXIV. & CCXXXII. Altarium dedicationes addantur, Ecclesiæ in unum trecentum quindecim, & Altaria sola nongentum quadragint: octo; cum Ecclesiis verò mille ducentum quinquaginta, per nos ad hunc usquè diem, divina ferente Clementia, dedicata reperientur.

CAP. II.

Ex supra numeratis, Ecclesias II. & Altaria XLVIII. quamvìs impertinentia, Archiepiscopus in Apostolica vacantis Ecclesiæ Gravinensis Visitatione, suam referens ab Archidiœcesi absentiam, speciali nota hìc se consecrasse dicit.

MUltas licèt præcedenti Capite diximus Ecclesiarum, & Altarium dedicationes ad rem nostram minimè pertinere; alta nihilominùs ijs consideratione perpensis, nonullas ad Nos æquè, ac vos, dilectissimi, spectare proculdubiò, fateamur

mur oportet. Siquidèm, aliis Nos evangelizaturos, Apostolica hinc auctoritate divulsos, non pauca pro debito, quo tenemur, & paterna, qua vos charitate prosequimur, apud vos operari nostra hanc extrà Archidiœcesim longa mora prohibuit. E' Metropolitana enim hac Provincia ad Materano Metropolitæ suffragantem Ecclesiam Gravinensem, suo viduatam Episcopo, & sacro in cujus Baptisterio nostræ gloriamur regenerationis accepisse lavacrum, à Sanctissimo Patre nostro Clemente PP. XI. Apostolici Visitatoris munere clementissimè dignati, accessimus: ibique menses ferè quinque à prima die Ianuarij ad 25. Iunij commorati, (die namquè 18. Martij Ecclesiam hanc nostram advenimus, celebratisque hìc Dominicæ Passionis, ac Resurrectionis Mysteriis, illùc 18. Aprilis remeavimus) intèr cætera, quæ pro commissi executione officij præeminenti obivimus facultate, Ecclesias duas, & Altaria quadraginta octo, decreto nostro canonicæ tunc formę, suoquè restituta decori, solemnitèr dedicavimus. Has itaquè Consecrationes, nostram quò legitimam, eò & honorificam à vobis excusantes absentiam, si ad Nos, ad vos quoq; spectare, vestrum unusquisque cognoscit; ex hoc saltèm, quod in comperto est; quia non utilitatis tantum vobis nostrę contulisset personæ præsentis industria, quantum honoris attulit, alienis occupationibus præpedita, Archiepiscopalis hujus, quæ in indignis nobis residet, Solicitudo Dignitatis.

TITULUS V.

De Ecclesiis ædificandis, vel reparandis.

CAP. UNIC.

Ad debitum servandum Ecclesiæ Metropolitanæ decorem, Dotis beneficium, per Archiepiscopum creatum, novis accedentibus ducatis quatuorcentum, ab eodem augetur. Totius summa, ducatorum scilicèt 4920. in Capitali, in fructu autem ducatorum 245 fructuosè expendendam, inculcatur.

CHristus Iesus, qui Sponsam suam Ecclesiam; *pretioso Sanguine quasi Agni Immaculati* (a) dilutam, in figura Civitatis Sanctæ Ierusalem, à Cœlo descendentis, ornatam (b) ostendit, Ecclesiarum omnium, nedùm Sanctitatem, quæ Dei Domum deceat (c), sed materialem etiam nitorem, magnificentiam, ac pulchritudinem, Cælestis quam ipse Sponsus concupiscat (d), non obscurè commendat. Nos ideò Ecclesiæ nostræ Metropolitanæ, quam à principio, Sponsa veluti non unquàm fuisset, omnibus destitutam invenimus, Æterno ut ipsa Sponso suum valeret semper exhibere decorem, convenientem ad annum usquè præteritum ex Capitalibus ducatorum 4520. annuos qui reddunt ducatos 225. perpetuò constituimus dotem. Hanc autem cum in dies augere nobis in corde posuerimus, principalem sortem ad ducatos 4920. fructus verò ad ducatos 245. feliciter, Deo suffragante, promovimus: aliis per Nos ipsos donatis die 22. Februarii præsentis anni ducatis quatuorcentum; prout ex publicis, Appendici inserendis, Tabulis apparet, quarum seriem confirmamus, & nostra hac Constitutione fulcimus. Iure itaque, dilectissimi, Deo, ac Virgini Matri Mariæ gratias demissè referentes, Ecclesiæ nostræ cum Isaia (e) decantemus: *Non vocaberis ultrà Derelicta*: imò benè *gaudebit* deinceps, Propheta (f) sic præcinente, *Spon-*

a 1. *Petr. Cap.* 1. b *Apocal. Cap* 21. c *Psal.* 92.
d *Psal.* 44. e *Cap.* 62. *v.* 4. f *Ibid. v.* 5.

Sponsus super Sponsam, si huiuscemodi Dotis fructus, ut præsumimus, laudabilitèr expendentur.

TITULUS VI.

De Sponsalibus, & Matrimonijs.

CAP. I.

Pro Matrimoniorum celebratione præcedentium Synodorum Decreta innovantur In Actis pro Statu libero probando S. Officii Instructio, hactenùs à Curia Archiepiscopali servata, communi notitiæ impressa datur, in Appendice.

UT, secundùm Apostolum, *Honorabile sit Connubium, & Thorus immaculatus* (a): quæ pro Matrimonii Sacramento, quod *Magnum est in Christo, & Ecclesia* (b), ritè, ac rectè celebrando, in præcedentibus nostris decreta sunt Synodis (c), in omnium, quos spectant, mentem revocamus. Nostræ verò Curiæ Metropolitanæ, propositam jàm (d), & adhucusquè servatam, pro testium examine, qui ad futurorum Conjugum Statum liberum probandum inducuntur, Supremæ, ac Vniversalis Inquisitionis Intructionem posthàc quoquè observandam mandamus: pro expeditiori cujus hujusmodi in expeditionibus observantia, communi illam Curiales adeuntium notitiæ impressam nuncobjicimus in Appendice.

CAP. II.

Denunciationum fides, ut locus impedimentorum revelationi detur, nò duos post dies, vel unum saltem, ab earum ultima, per Parochos fiant, in Curia non admittantur.

EXpressè verò statuimus, Parochi, vel eorum Oeconomi, super Matrimoniorum denunciationibus, per ipsos habitis, testi-

a *Hebr.* 13. v. 4. b *Ephes.* 5 v 32.
c *In I. Syn. Cap. VII. In II. Cap VII. In X. hoc Tit. Cap. I. & II. In Append XII. Syn. n. V. & Syn. XIV. n. IV.*
d *In I. Syn. Cap. VII. n. 3.*

testimonium die eadem, qua illarum ultima sit peracta, nè ferant; dies autem duos, vel unum ad minimum ab ijs expectari decernimus; aliàs sic latum testimonium à nostra Curia rejiciatur omninò. Impedimenta enim in tempore detegi persæpè nequeibunt, si ea scientibus detegendi tempus minimè tribuatur.

C A P. III.

Canonica Matrimoniorum impedimenta, patrio idiomate explicata, Populo Dominica II. post Epiphaniam per Parochos legenda, in Appendice offeruntur.

HUjusmodi canonica quæ sint impedimenta, Connubia quæ vel ineunda prohibeant, vel inita retractent, ijs comprehenduntur versibus, qui multorum licèt in ore versentur, ab aliquibus tamen vel ignorari, vel non intelligi, profectò non dubitamus. Ea idcircò, vernaculo explanata sermone, ac brevi etiam, ut & nescientibus cognita, & scientibus auditu non sint onerosa, in Appendice offerimus: atque à Parochis Dominica qualibet secunda post Epiphaniam, Populo, Missæ Parochiali interessenti, & clarè, & non sinè mora legi volumus, ac mandamus.

C A P. IV.

Matrimonia de manè celebranda, Sponsis anteà Sacramentali Confessione mundatis; qui indè in Missa Communionem, & Sacerdotis Benedictionem accipiant.

PArochis item ipsis præcipimus, licentiam quamvis à nostra Curia obtinuerint, solemni in facie Ecclesiæ Sponsorum conjunctioni, nisi de mane, & Conjugum utroque confesso, nè assistant. Missam indè de Sponsis celebrari desideramus, cui Sponsi ipsimet adsint, & in ea sacram sumant Synaxim, ac Sacerdotalem, ex Ecclesiæ Catholicæ ritu, accipiant Benedictionem. (a)

CAP.

a *Ex Conc. Trid. Sess. 24. De Reform. Matrim. Cap. 1.*

CAP. V.

A prandio, necessitate tantùm poscente, ab Archiepiscopo probanda, & Sponsis utrisque die ipsa confessis, ac Sacra refectis Eucharistia, Parochorum assistentia permittitur.

ALitèr ubi fieri, & à prandio Matrimonia celebrari expressa, non autem ficta, vel quæsita (per Nos tantummodò probanda) postulet necessitas; id Parochi tùm prorsùs exigant, ut de mane ipso Sponsus, ac Sponsa pœnitentiæ se Sacramento expiaverint, & Christi Corpore depasci meruerint. De cætero Contrahentes tunc temporis adhortari animarum ipsi Rectores non prætermittant; quatenùs devotè se colligant, nè Venerabilis absque charitate adeant Connubii celebrationem; indignè enim accedentes, sacrilegii Rei, Sacramentum quidem, non gratiam recipient Sacramenti.

IN HAC VERO SYNODO

EX nostrarum præcedentium Synodorum Titulis sequentia relegenda decernimus: videlicèt

Ex Tit. X. Syn. XI. Cap. X. & ex Edicto de Vita, & honest. Clericor. in App. I. Syn. §. VI. n. 3.
Ex Tit. XX. Cap. VI.
Ex Tit. XXVI. Cap. II.
Ex Edicto de Chori Disciplina in App. III. Syn. §. IV. n. 5. 7. 8. & 10.
Ex Edicto de Congressibus Capitularibus in App. IV. Syn. §. IV. num. 1. & 2.
Ex Tit. III. Syn. XXI Cap. Unic.

DECRETUM.

De iis, quæ ad universas præstatarum Synodorum Constitutiones pertinent.

HOc Decretum, sicuti extat in prima Synodo, in Vigesima nona hac confirmamus; volumusque, ut omnes, & singulos arctet, ac si ad verbum hic insertum, & relatum fuisset.

DE-

DECRETVM

De Synodi Conclusione.

HÆc sunt, quæ Spiritui Sancto, & Nobis decernenda, & promulganda visa sunt in præsenti nostra Vigesima nona Diœcesana Synodo, quam optatum finem consecutam complemus: propterea ipsam Deo, qui eandem cœpit, & perfecit, gratias agentes, concludendam esse decernimus, & conclusam denunciamus.

DECRETVM

De Indictione futuræ Synodi.

SYnodum aliam futuram, juxtà Sacri Concilii Tridentini Sanctiones, & antiquum nostræ Ecclesiæ morem, indicimus habendam esse die 24 Mensis Augusti 1715. nisi aliter nobis videbitur, vel aliquid emerserit declarandum, seu decernendum in Synodo Litaniarum, quæ de more habebitur die 25. Octobris currentis anni 1714.

ROGITVS ACTORVM.

PRedicta omnia, & singula acta, & decreta, in præsenti Synodo contenta, celebrata, promulgata, lecta, lata, & recepta fuisse in S. Metropolitana Ecclesia coram Reverendissimo Capitulo ejusdem Metropolitanæ, necnon M. R. Capitulis Collegiatarum Vrbis, & Clero Vrbano, & Foraneo, de more sub die 24. Augusti 1714. fidem facio, atque testor

Ego N. Thesaurarius Costa Curiæ Archiepiscopalis Cancellarius, & Synodi Notarius.

AC-

ACCLAMATIONES

Habentur in prima Synodo Diœcesana propè finem.

DECRETVM VLTIMVM

De Synodi dimiſſione.

AD Laudem Omnipotentis DEI, Beatiſſimæque ſemper Virginis MARIÆ Matris DEI, S. Michaelis Archangeli, B. Apoſtoli Bartholomæi, SS. Pontificum Ianuarii, & Barbati, SS. Confeſſorum Dominici, & Philippi Nerii, reliquorumque hujus noſtræ Civitatis SS. Patronorum, cæterorumque Sanctorum, Synodum diſſolutam, ac dimiſſam decernimus; itaut unicuique licitum ſit ad proprias Eccleſias redire. Hortamur tamen, & obſecramus vos, Fratres chariſſimi, quatenus tales in veſtro munere ſitis, ut in moribus veſtris hujus noſtræ Synodi fructus eluceſcat, & veſtro exemplo imitationem ſanctam plebs acquirat. Lauretanæ verò Litaniæ adhuc ſingulis Sabbatis recitentur, ad conſequendum ſpirituale ſtipendium centum dierum de vera indulgentia, in prima Provinciali noſtra Synodo à nobis pro tota Provincia conceſſum, & in ſecunda cōfirmatum, exorantibus Deum, ut B. MARIA ſemper Virgine DEI Genitrice intercedente, Diœceſanarum, Provincialiumque Conſtitutionum Decreta ſalutari executioni demandentur.

F I N I S.

IVDICES, ET EXAMINATORES SYNODALES.
Confirmati ſunt omnes, in ſuperioribus Synodis enumerati.

APPENDICE

AL VIGESIMO NONO SINODO

DIOCESANO

Della Santa Chieſa Metropolitana di Benevento.

I.

NOTIFICAZIONE

Con cui ſi riferiſcono le altre Terre dell'Arcidioceſi nelle quali reſtano terminati gli Inventarii de' beni ſpettanti alle Chieſe, e luoghi pii della medeſima.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE' PREDICAT.
Per Divina Miſericordia Veſcovo Tuſculano, della S.R.C. Cardinale Orſini, della S. Chieſa di Benevento Arciveſcovo.

Ad Tit. de fide Inſtrument.

IN proſecuzione di quanto fù da noi ordinato in una noſtra Notificazione, inſerita nell' Appendice del XXVII. Synodo Dioceſano n. II. ed in altra Notificazione, regiſtrata nell' Appendice del paſſato Synodo XXVIII. n. III. dove riſpettivamente furono riportate 83. Terre della noſtra Arcidioceſi, nelle quali eranſi già compilati i nuovi Inventarii colle loro Piante de' beni ſtabili, appartenenti alle Chieſe, ed altri luoghi pii; eſſendoſi indi continuata l' opera medeſima, ſono ſtati in queſto anno ſinoggi, colla grazia del Signore, eſibiti nel noſtro Archivio Metropolitano originalmente gl' Inventarii di altre ſette Terre, compiuti parimente colle proprie Piante, ed approvati, e ſottoſcritti da' noſtri Deputati. Godendo quindi Noi di veder terminato ſomigliante gran ſervigio in 90. noſtre Terre, ſupplichiamo l'Altiſſimo Dio della Conſolazione à farci

ci

ci vedere interamente perfezionata sì fruttuosa fatica nel rimanente degli altri luoghi della nostra Arcidiocesi. A' questo fine rinnoviamo gli ordini, altre volte dati, e ricalcati al Signor Abbate Martelli nostro Archivista, spezialmente da noi destinato sù la confezione de' nuovi Inventarii; premendo intanto, che il medesimo solleciti la spedizione delle Copie autentiche delli già approvati, da' conservarsi ne' proprii Archivii delle stesse Terre.

CATALOGO

Delle Terre, nelle quali sono terminati gl' Inventarii, e formate le Piante degli stabili, appartenenti alle Chiese, ed altri luoghi pii.

1. Campodipietra 1714.
2. Cercello 1714.
3. Limusani 1714.
4. Monacilioni 1714.
5. Pontelandolfo 1714.
6. S. Angelo Limusani 1714.
7. Toro 1714.

Data nel Consesso Sinodale, canonicamente ragunato nella nostra Chiesa Metropolitana à 24. Agosto 1714.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F. A. Arciprete Finy Segret. del Sinodo.

II.

NOTIFICAZIONE

PER LO MONTE FRUMENTARIO

Eretto in Benevento nell' anno 1694.

Cit. nel Tit. II. Cap I. pag. 5.

*FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE' PREDICAT.
Per Divina Misericordia Vescovo Tusculano, della S. R. C.
Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento
Arcivescovo.*

Ad Tit. de Relig. Domib.

NEll' antecedente nostro Vigesimo Ottavo Sinodo Diocesano dell' anno scorso 1713. dichiarammo lo Stato del Monte Frumentario per tutto li 24. Agosto dello stesso anno, essere il seguente.

Capitali dati in compera — duc. 4701. —
Danajo rimasto nel Monte per l'imprestanza. — duc. 1028. —
Da depositarsi in Cassa Sagra, per applicarsi in annue rendite à beneficio di esso Monte, per compiere la somma di ducati 5000. de' Capitali — duc. 299. —
— *duc.* 6028. —
Grano — *tum.* 1000. —
Più tum 125. che stavano depositati nel nostro Magazzino Arcivescovile per vendersi. — *tum.* 125. —
tum. 1125. —

Lo stato però presente à tutto li 24. Agosto di quest' anno è quello, che segue
Capitali dati in compera — duc. 4701. —

Porto avanti — *duc.* 4701. —

Ri-

Riporto — duc.	4701. —
Frutto di detti Capitali — duc.	235.05.
Danajo in contanti rimasto, come sopra. duc.	1028. —
Frutto dall'imprestanza di duc. 1028. e del danajo depositato in detto Monte per le doti de' Maritaggi, e de' Particolari. duc.	130.46.6.
Depositati in Cassa Sagra, per applicarsi in annue rendite à benefizio di esso Monte, per compiere la somma di duc. 5000. de' Capitali. — duc.	299. —
Limosina applicata da Noi al medesimo Monte — duc.	100. —
Limosina di un divoto — duc.	— 48.6.
duc.	6494. —
Dalla qual somma dedottine duc. 63. spesi per la riattazione delle altre due Camere assegnate nella Sala per la conservazione de' pegni — duc.	63. —
Rimangeno, come sotto — duc.	6431. —
Capitali dati in compera — duc.	4701. —
Depositati in Cassa Sagra per applicarsi in annue rendite à benefizio di esso Monte, per compiere la somma di duc. 5000 di Capitali —	299. —
Nel Monte per l' imprestanza — duc.	1431 —
duc.	6431. —
Grano restato, come sopra — tum.	1000. —
Frutto dell'imprestanza di d. tum. 1000. tum.	125. —
Più tum. 125. rimasti depositati nel nostro Magazzino Arcivescovile, per vendersi à suo tempo, e poi di nostr' ordine dato ad imprestito — tum.	125. —
Frutto dell'imprestanza di d. tum. 125. tum.	15. m. 15.
tum.	1265. m. 15.

Dalla

Dalla retroscritta somma dedottine tum. 265. *mis.* 15 *depositati nel nostro Magazzino Arcivescovile, per vendersi à suo tempo* — — *tum.* 265 *mis.* 15:

Rimangono nel Monte per l'impreſtanza — *tum.* 1000. —

Giunto dunque, colla benedizione del Signore, il nostro Monte ad havere di Capitali ducati 5000. e per essi il frutto annuo di ducati 250. ordiniamo, che in appresso tanto i soliti ducati 1000 quanto i frutti di detti Capitali, ed il prezzo del grano, provveniente dall'imprestito de' tumoli 1000. restino à benefizio dell'imprestanza, fino però, che si arrivi alla somma di ducati 4000. dopo la quale tutti i frutti sì del danajo, come del grano vogliamo, che anno per anno si accrescano in nuovi Capitali, per istabilimento maggiore dello stesso Monte.

A' tale oggetto ordiniamo, sotto pena di scomunica, à Noi riservata, a' Governatori *pro tempore* del Monte medesimo, che debbano ogni anno vendere il grano, che si eligge per la imprestanza delli detti tumoli 1000. la qual somma prefiggiamo per fermo, e stabile fondo del nostro Monte.

E poiche col nuovo aumento del danajo và crescendo il numero, e la qualità de' pegni, per la buona conservazione de' quali fin dall'anno scorso non erano capaci le due Camere, da noi destinate nella Sala del nostro Arciepiscopio, habbiamo perciò assignate le altre due, esistenti nella Sala sudetta à man destra delle medesime: ed in esecuzione de'gli ordini dati nel nostro precedente Sinodo, sono state quelle per intero rassettate, e fortificate secondo il bisogno, colla spesa, di sopra riferita, di ducati sessantatrè.

Notifichiamo perciò à tutti il sudetto Stato presente del Sagro Monte Frumentario, acciocche i bisognosi della imprestanza, ò del danajo, ò del grano, habbiano fiducia di provvedersi à suo tempo. Ed affinche tutto ciò sia palese ad ognuno, ordiniamo a' Parrochi, che pubblichino alle loro Plebi la presente nostra Notificazione. Data nel Consesso Sinodale, canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana à 24. Agosto, 1714.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F. A. Arciprete Finy Segret. del Sinodo.

EDIT-

III.

EDITTO XLIV.

Con cui si pubblica lo Stato de' CXVIII. Monti Frumentarii Diocesani.

Cit. nel Tit. II. Cap. II. pag. 6:

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE' PREDIC. Per Divina Misericordia Vescovo Tusculano, della S.R.C. Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

COll'Editto XXX. intorno a' Monti Frumentarii della nostra Arcidiocesi, pubblicato da Noi nell'anno 1701. e rapportato nel num. III. dell'Appendice del nostro XVII. Sinodo Diocesano del 1702. notificammo la Canonica fondazione degli stessi Monti, ascendenti al num. di 103. e prescrivemmo le Regole per lo buon governo di essi. A questi poscia si aggiunsero successivamente altri 11. da Noi canonicamente eretti, trè de' quali furono enunziati coll'Editto XXXVII. del 1707. nell'Appendice del nostro XXII. Sinodo num. III. sei coll'Editto XL. del 1709. nell'Appendice del Sinodo XXIV. num. IV. e due coll' Editto XLII. del 1711. nell' Appendice del Sinodo XXVI. num. VII., che in tutto formavano il numero di 114.

Ad Tit. de Relig. Domib.

Essendosi però da Noi medesimi fondati ultimamente colla stessa Canonica maniera sette altri Monti Frumentarii; cioè

Apice ——— tum. 300.
Santissimo Rosario ——— tum. — 100. —
Crescinta la somma, il suo fondo sarà di tum. 300.
Fojano ——— tum. 100.
Monte de' morti ——— tum. — 100. —
Ielsi ——— tum. 300.
S. Biagio ——— tum. — 60. —
Crescinta la somma, il suo fondo sarà di tum. 100.
Clero ——— tum. — 200. —
Pietracatella ——— tum. 50.

S. Giu-

S. Giuseppe ——— tum. — 50. —

Paupisi ——— tum. 150.

S. Antonio di Padova ——— tum. — 110. —

Cresciuta la somma, il suo fondo sarà di tum. 150.

Torre delle Nocelle ——— tum. 300.

S. Ciriaco ——— tum. — 185. —

Cresciuta la somma, il suo fondo sarà di tum. 300.

dovrebbe perciò il numero di essi giugnere à 121. ma perche de' già precedentemente fondati, ne sono, per incuria degli Amministratori, e per varii bisogni delle Cappelle, à cui erano addetti, smontati affatto trè, senza speranza, che possano più rimettersi; e sono

Cercia Maggiore

S. Rocco ——— tum. 100.

Tufara

SS. Rosario ——— tum. 100.

B. Gio: Remito ——— tum. 100.

rimangono quindi presentemente i nostri Monti Frumentarii, canonicamente eretti, in numero di CXVIII.

E di questi havendo alcuni variato lo Stato, descritto ne' sudetti Editti Sinodali, perche sette Monti non solo han riempiuto la somma prefissa nella fondazione, mà l'hanno aumentata fino ad altri tum. 797. ed otto non ancora sono giunti alla prefissa somma: onde mancano per riempierla tumoli 477. (i quali 15. Monti, uniti alli 103. che già sono arrivati alla loro destinata somma, formano il souradetto num. di 118.) perciò dichiariamo, tutta la somma presente del grano consistere in tumoli 18720. a' quali aggiunti i 477. tum mancanti, la intera somma de' medesimi 118. Monti sarà di tum. 19197.

E tal somma ordiniamo, che sia sempre ferma, e stabile, come fondo di essi 118. Monti à futura utilità de' poveri, che haveranno bisogno della imprestanza.

Affinche poi tutto ciò sia noto agli Economi, e non possano mai addurre scusa d'ignoranza, giudichiamo nostro debito di pubblicarne con questo nostro Editto lo stato presēte, e futuro.

Parimente innoviamo, perciocche riguarda la retta amministrazione de' sudetti 118. Monti Frumentarii, la osservanza di quanto à tale oggetto fù da Noi prescritto, ed ordinato nel souradetto nostro Editto XXX. sotto le pene, ivi comminate.

Per evitare finalmente la fraude, che commettesi da alcuni Am-

Amministratori de'sudetti Monti, sicome habbiamo scoverto colla occasione della nostra S. Visita Diocesana; cioè, che nel Mese di Agosto si trascuri da essi di fare, giusta al prescritto da Noi, la intera esazione del grano, dato ad imprestito; e, quelch'è di peggio, che si esigga insieme la usura non solamente della sorte principale, non restituita, mà anche de'frutti di quella, non contribuiti à Monti, il che fù da Noi chiaramente proibito nel sudetto nostro Editto *XXX*. num. 2. Ordiniamo in vigòr dell' Editto presente à tutti gli Economi, Provvisori, Amministratori, ò Souraintendenti de'Monti medesimi, che ogni anno nel Mese di Ottobre, sotto la pena di ducati sei, debba ciascun di loro mandar in Città in mano del nostro Computista generale il libro, in cui si notano e le imprestanze, che si fanno, ed i pegni, che si ricevono, nella maniera, che fù da Noi imposto à detti Economi, Provvisori, Amministratori, ò Souraintendenti colla Notificazione, impressa nell' Appendice del nostro XVIII Sinodo Diocesano num. VI.

Dato nel Consesso Sinodale, canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana à 24 Agosto 1714.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F. A. Arciprete Finy Segret. del Sinodo.

D CA-

IV.

CATALOGO

De' nuovi obblighi delle Messe, così cantate, come piane, ed Anniversarii nella Città, ed Arcidiocesi di Benevento, accettati dopo la publicazione della Prima, e Seconda Parte del Catalogo Universale, e'l Decreto de' 31. Marzo 1703. registrato nell'Appendice del XVIII. Sinodo Diocesano num. X e dopo il Sinodo XXVIII. dell'anno scorso 1713. per tutto li 24. Agosto 1714.

BENEVENTO.

Chiesa Metropolitana.

Altare di S. Filippo Neri privilegiato.

Ad Tit. de Celeb. Missar.

Sette messe piane ogni anno nel mese di Maggio per Paolo Antonio Perna, Mansionario di detta Metropolitana, suo Padre, Madre, e Congionti.

Dodici messe piane ogni anno, una il mese, per Paolo Zappale.

APICE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria dell'Assunta.

Altare Maggiore.

Per la Confraternita del SS. Corpo di Cristo.

Due messe piane ogni anno per Antonio Ventruolo.

In Altare ad libitum.

Cinque messe piane ogni anno per Gio: Domenico Albanese Sacerdote.

BASELICE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Lonardo.

Altare del SS. Corpo di Cristo, Confraternita.

Quindici messe piane ogni anno per Francesco Marucci.

CACCIANO.

Chiesa di S. Maria delle Grazie.

In Altare ad libitum

Due messe piane ogni anno per Margarita Gisoldo.

CAM-

CAMPODIPIETRA.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Martino.

Altare del SS. Rosario, Confraternita.

Vn'Anniversario ogni anno co' notturno, e laudi de Morti à 18. Aprile per Alessandro Carlozzi.

Cencinquanta messe piane ogni anno per Alessandro Carlozzi, da celebrarsi in ogni Sabato semidoppio una de Requiem, ed una in ogni prima Domenica di ciascheduno mese in honore della B. Vergine, e le restanti in giorni ad libitum.

Trè messe piane ogni anno per Maria Colella.

In Altare ad libitum.

Trè messe piane ogni anno per Armenia Carriero: 2. *anno* 4.

CAMPOLIETO.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Michele Arcangelo.

Altare Maggiore.

Sei messe piane ogni anno per Carlo di Jorio, e Domenica di Muccio.

Altare di S. Maria dell' Arco.

Otto messe piane ogni anno per Francesco Mariano Sacerdote.

In Altare ad libitum.

Dieci messe piane ogni anno per Gio: Calillo.

Trè messe piane ogni anno per Matteo Varanese.

Cinque messe piane ogni anno per Marsilia Mariano.

Sette messe piane ogni anno per Brigida Tamborriello: 2. *anno* 8.

CASTELPAGANO.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Salvatore.

Altare Maggiore.

Due messe piane ogni anno per Angela di Giuseppe Carolla: 2. *anno* 3.

Altare del suffragio de' Morti.

Cinque messe piane ogni anno per Beatrice Jachiara.

In Altare ad libitum.

Cinque messe piane ogni anno per Niccolò Tartaglia.

Cinque messe piane ogni anno per Domenico Antonio di Stefano, e suoi Benefattori, da celebrarsi negli ultimi giorni di carnevale.

Cinque messe piane ogni anno per le Anime del Purgatorio, da celebrarsi, come sopra.

Cinque messe piane ogni anno per Pietro Cricco Sacerdote, da cele-

celebrarsi da' Sacerdoti della stessa Famiglia.

Sei messe piane ogni anno per gli Benefattori del sudetto Sacerdote Cricco, da celebrarsi come sopra.

CASTELVETERE:

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Niccolò.

Altare di S. Maria della Pietà.

Vna messa Cantata ogni anno co' Primi, e Secondi Vespri nel primo giorno di Maggio per Marco Janigro, e suoi Benefattori.

Cinquantadue messe piane ogni anno, una la settimana, per Marco Janigro, e suoi Benefattori, da celebrarsi dal Benefiziato di detta Cappella.

CERCIA MAGGIORE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria della Croce.

Altare di S. Maria di Loreto.

Sette messe piane ogni anno in giorni di Lunedì per Domenico Tucci Sacerdote.

GAMBATESE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Bartolomeo Appostolo.

Altare del SS. Rosario.

Dodici messe piane ogni anno, una il mese, per Gio: Domenico Martelli, e Lugrezia de Leonardis.

Due messe piane ogni anno per Gio: Pietro Martelli.

Due messe piane ogni anno per Niccolò Martelli, *ipso vivente, pro peccatis, & post ejus mortem, de Requiem.*

Due messe piane ogni anno per Isabella Martelli, *ipsa vivente, pro peccatis, & post eius mortem, de Requiem.*

Trè messe piane ogni anno, una à 2. Luglio, Visitazione della B. V. l'altra à 30. Novembre, festa di S. Andrea Appostolo, e l'altra nella Natività di nostro Signore, per lo Signor Abate Andrea Martelli, *ipso vivente, pro peccatis, & post eius obitum, per la di lui anima.*

GILDONE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Savino.

Altare del SS. Rosario, Confraternita.

Otto messe piane ogni anno per Giuseppe Crescenzo.

In Altare ad libitum.

Dodici messe piane ogni anno per Antonio, e Vittoria Farinaccio.

GROT-

GROTTACASTAGNARA.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Egidio Abate.

Altare Maggiore.

Vna messa piana ogni anno per Domenica Fratese.

Chiesa di S. Maria di Costantinopoli.

In Altare ad libitum.

Quattro messe piane ogni anno per Camilla Romano.

I E L S I.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Andrea Appostolo.

In Altare ad libitum.

Quattro messe piane ogni anno per Olimpia Mazarino.

L E N T A C E.

Chiesa Parrochiale sotto il titolo di S. Michele Arcangelo.

In Altare ad libitum.

Cinque messe piane ogni anno per la Famiglia Maglio.

L E S I N A.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo della Santissima Nunziata.

In Altare ad libitum.

Vna messa piana ogni anno per Antonio Spadaccino, ed Isabella Luongo: 2. *anno* 2.

L I M V S A N I.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria Maggiore.

Altare del SS. Rosario, Confraternita.

Quattro messe piane ogni anno per Colonna Giancola.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Stefano.

Altare del Purgatorio.

Quattro messe piane ogni anno per Angelo di Avertenzio.
Vna messa piana ogni anno per Salvatore Ricciuto: 3. *anno* 2.
Vna messa piana ogni anno per Antonia di Giorgio.

M A C C H I A.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Niccolò.

In Altare ad libitum.

Venti messe piane ogni anno per Antonio Petracatella.
Cinque messe piane ogni anno per Tomaso Petracatella.
Cinque messe piane ogni anno per Francesca Tommicchio.
Dieci messe piane ogni anno per Maria Antonia Garofalo.
Vna messa piana ogni anno per Giulia Citelli.
Due messe piane ogni anno per Camilla Verticillo.
Otto messe piane ogni anno per Anastasia Mandes.

Do-

Dodici messe piane ogni anno per Dolcissima Derino.

MATRICE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Silvestro.

Altare del SS. Rosario, Confraternita.

Cinque messe piane ogni anno per Vittoria Spuzzillo.
Cinque messe piane ogni anno per Romana Leuce.
Trè messe piane ogni anno per Gio: Federico: 2 *anno* 2.
Due messe piane ogni anno per Niccolò Federico: 2. *anno* 3.
Sette messe piane ogni anno per lo sottodiacono Francesco Puccio: 2. *anno* 8.

MONACILEONI.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria dell'Assunta.

Altare di S. Antonio di Padova.

Quattro messe piane ogni anno per Angelo Casciarola.

In Altare ad libitum.

Venti messe piane ogni anno per Bartolomeo Forte.

MONTEFALCIONE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria dell'Assunta.

Altare del SS. Rosario, Confraternita.

Quattro messe piane ogni anno per Camillo Lisolo: 2. *anno* 3.

Altare di S. Antonio di Padova.

Trè messe piane ogni anno per Camillo Lisolo: 2. *anno* 4.

In Altare ad libitum.

Due messe piane ogni anno per Giuseppe di Roberto.
Due messe piane ogni anno per Marino Cerone.
Due messe piane ogni anno per Gio: Cavallone: 3. *anno* 3.
Dodici messe piane ogni anno per Niccolò di Alesio.
Quattro messe piane ogni anno per Carlo dello Guercio Sacerdote.
Quattro messe piane ogni anno per lo Diacono Antonio dell' Erario: 2. *anno* 5.
Sette messe piane ogni anno per Lonardo Lisolo.

MONTEFUSCO.

Chiesa Colleggiata sotto il titolo di S. Gio: del Baglio.

In Altare ad libitum.

Diecinove messe piane ogni anno per Catarina Bonito.
Dieci messe piane ogni anno per Caterina Dente.
Quaranta messe piane ogni anno per Alessandro Mongiello.

MONTORSO

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Donato.

Altare del Santissimo Rosario.

Vna messa piana ogni anno de Requiem per Gio: Antonio de Bellis 4. *anno* 2.

MONTESARCHIO.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo della Santissima Nunziata, olim sotto il titolo di S. Gio: à Papar isi.

In Altare ad libitum.

Otto messe piane ogni anno per Faustina Schipano.

MORCONE.

Chiesa Colleggiata, e l Arcipretale sotto il titolo di S. Salvatore.

In Altare ad libitum.

Diciotto messe piane ogni anno per Antonio di Gio: Battista Ciampone, e suoi Successori, da celebrarsi da' Sacerdoti dell stessa Famiglia.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Maria de Stampatis.

Altare di S. Gio: Battista.

Nove messe piane ogni anno per Beatrice Cardillo, da celebrarsi da' Sacerdoti della sua Famiglia.

In Altare ad libitum.

Vna messa piana ogni due anni per Camilla Polzella.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Gio: de Restauratis.

In Altare ad libitum.

Quattro messe piane ogni anno per Girolama Jarusso.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Marco Vangelista.

In Altare ad libitum.

Vndici messe piane ogni anno per Orsola Cesi.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Michele Arcangelo.

In Altare ad libitum.

Due messe piane ogni anno per Francesco delli Venneri, suoi Antenati, e Successori: 5. *anno* 1.

Chiesa di S. Bernardino jus padronato dell' Vniversità.

In Altare ad Libitum

Dodici messe piane ogni anno per Angela Pagliese, suoi Antecessori, e Successori: 2 *anno* 13.

Cinque messe piane ogni anno per Diana de Curtis.

Sette messe piane ogni anno per Gennajo Morelli.

Dodici messe piane ogni anno per Vittoria di Vito, suoi Antecessori, e Successori, 4. *anno* 13.

PAP-

PAPPACICERI.

Chiesa sotto il titolo di Santo Spirito:

Altare Maggiore.

Sette messe piane ogni anno per Antonio Colella.

PIETRACATELLA.

Chiesa Arcipretale, sotto il titolo di S. Gio: Battista.

Altare del Purgatorio.

Otto messe piane ogni anno in giorno di Lunedì, per Stella di Marco.

In Altare ad libitum.

Otto messe piane ogni anno per Rufina de Joannellis.
Otto messe piane ogni anno per Antonia Pasquale.
Otto messe piane ogni anno per Gio: Domenico Pasquale.
Otto messe piane ogni anno per Lucia di Jorio.
Sei messe piane ogni anno per Catarina Perillo.
Quattro messe piane ogni anno per Antonia Pece.
Venti messe piane ogni anno per Gio: Battista Salso.
Dodici messe piane ogni anno per Caterina Pelus: 5. *anno* 13.
Novantaquattro messe piane ogni anno per Antonio Berardinelli, Francesco Berardinelli Sacerdote suo figlio, Angela di Renzo sua moglie, Francesco Berardinelli suo Padre, e suoi Antecessori: 2. *anno* 95.

PIETRA DE' FUSI.

Chiesa Vicariale sotto il titolo della SS. Nunziata.

Altare del SS. Crocefisso.

Sei messe piane ogni anno per Vincenzo di Jeso.
Sette messe piane ogni anno per Prudenza di Stefano: 2. *anno* 8.

Altare di S. Giuseppe.

Trè messe piane ogni anno per Michele Angelo Melisci.

Altare di S. Lucido.

Dodici messe piane ogni anno per Marco di Nunzio: 2. *anno* 13.

Chiesa di S. Croce juspatronato della Famiglia Petrillo.

Altare Maggiore.

Nove messe piane ogni anno per le Anime del Purgatorio.
Quattro messe piane ogni anno per Gio: Petrillo.

PONTELANDOLFO.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Salvatore.

Altare Maggiore per la Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo.

Quarantuna messe piane ogni anno per Giuseppe Mucciacciaro, e suoi Benefattori: 2. *anno* 42. Al-

Altare del SS. Rosario, Confraternita:

Novantanove messe piane ogni anno per Giuseppe Mucciaciaro, e suoi Benefattori.

In Altare ad libitum.

Novanta messe piane ogni anno per Giuseppe Mucciaciaro, e suoi Benefattori.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Pietro, trasferita nella sudetta Arcipretale.

In Altare ad libitum.

Sette messe piane ogni anno per Domenico Fusco: 2. *anno* 8.

Otto messe piane ogni anno per Domenico Paternostro.

Chiesa della SS. Nunziata juspadronato dell' Vniversità.

Altare di S. Tomaso di Aquino.

Sei messe piane ogni anno per Angela di S. Pietro.

Chiesa di S. Maria degli Angioli.

In Altare ad libitum.

Quarantacinque messe piane ogni anno per Giuseppe Mucciaciaro, e suoi Benefattori.

R I C C I A.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria dell'Assunta.

Altare di S. Michele Arcangelo.

Sei messe piane ogni anno per Carlo Antonio Mignogna.

Quattro messe piane ogni anno per Antonia del Zollo.

In Altare ad libitum.

Quattro messe piane ogni anno per Stefano Copaluccio.

S. A N G E L O L I M V S A N I.

Chiesa Parrocchiale sotto il Titolo di S. Maria dell'Assunta.

Altare del SS. Rosario Confraternita.

Otto messe piane ogni anno in giorni di Sabato per Pietro Caserio.

Sei messe piane ogni anno per Caterina Desia.

Altare di S. Antonio di Padova.

Cinque messe piane ogni anno per Carlo Mergante: 5. *anno* 4.

S. CROCE DI MORCONE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Maria dell'Assunta.

Altare Maggiore per la Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo.

Dieci messe piane ogni anno per Bartolomeo Giordano.

Altare del S S. Rosario, Confraternita.

Cinque messe piane ogni anno per Isabella Pansanella.

Due messe piane ogni anno per Tomasina Zeolo: 2 *anno* 3.

Cinque messe piane ogni anno per Gio:Carlo d'Vva.

Cinque messe piane ogni anno per Antonia di Maria.

Quattordici messe piane ogni anno per Bartolomeo Giordano.

Altare di S. Caterina.

Cinque messe piane ogni anno per Maria di Paolo Pilla.

S.MARCO DE' CAVOTI.

Chiesa di S. Maria del Carmine.

In Altare ad libitum.

Sedici messe piane ogni anno per Gio:Borrillo.

S. MARTINO.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S.Gio: Battista.

Altare Maggiore.

Otto Anniversarii colli trè Notturni, e Laudi de'Morti ogni anno per le anime del Purgatorio; da celebrarsi uno il giorno per otto giorni continui dopò la commemorazione de' Defunti.

Altare Maggiore sudetto, e del S S Rosario, Confraternita.

Cinquanta messe piane ogni anno per le dette anime del Purgatorio, da celebrarsi fra la stessa ottava della commemorazione de' defunti.

Ottocento sessanta messe piane ogni anno per Domenico Merola Sacerdote, e suo Padre, e Madre.

S. PAOLINA

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S.Paolina.

Altare del Santissimo Rosario, Confraternita.

Vna messa Cantata ogni anno nel dì di S.Giuseppe à 19.Marzo, per Giuseppe Carpenito Sacerdote.

Quindici messe piane ogni anno per lo sudetto Giuseppe Carpenito Sacerdote.

Trè messe piane ogni anno per Ippolita Luongo.

Altare del Monte de' Morti.

Cinque messe piane ogni anno per Tomaso Panza, e Violante Feoli: 5.*anno* 4.

Due messe piane ogni anno per Giovanna Zuzolo: 3 *anno* 3.

Altare di S. Maria delle Grazie, Confraternita.

Quattro messe piane ogni anno per Apollonia Francillo.

Sei messe piane ogni anno per Giacinto Speniello.

TOC-

T O C C O.

Chiesa Vicariale sotto il titolo di S. Vincenzo.

Altare Maggiore per la Confraternita del SS. Corpo di Cristo.

Vna messa piana ogni anno per Pietro Lombardo.

Altare del SS. Rosario, Confraternita.

Cinque messe piane ogni anno per Carlo Rotanelli : 2. *anno* 6.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Biagio.

In Altare ad libitum.

Vna messa piana ogni anno per Sabatino di Loisi: 2. *anno* 2.

T O R R E I V N I.

Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Michele Arcangelo.

In Altare ad libitum.

Trè messe piane ogni anno per Tomaso Jannelli Rettore di detta Chiesa, *ipso vivente, pro peccatis*, e dopo la sua morte, una in *die sui obitus de Requiem*, e due altre in giorni ad libitum.

Sei messe piane ogni anno per Dorotea di Matteo.

Vna messa piana ogni anno per Filippo Maglio, e Caterina Cennerazzo.

TORRE DELLE NOCELLE.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Ciriaco.

Altare del Santissimo Rosario, Confraternita.

Quattro messe piane ogni anno per Giulio Bianchino.

Sei messe piane ogni anno per Vincenzo de Sanctis Sacerdote.

Cinque messe piane ogni anno per Marzio dello Jacovo : 5. *anno* 4.

Due messe piane ogni anno per Donato Grelle.

Altare del Carmine.

Sei messe piane ogni anno per Vincenzo de Sanctis Sacerdote.

Chiesa di S. Maria delle Grazie.

Altare Maggiore.

Vn'Anniversario ogni anno per Carmine Penna.

Due messe piane ogni anno per lo sudetto Carmine Penna, e suoi Antecessori.

T O R O.

Chiesa Arcipretale sotto il titolo di S. Salvatore.

In Altare ad libitum.

Otto messe piane ogni anno per Simone di Gio: di Martino.

VITVLANO.

Chiesa Vicariale sotto il titolo di S. Maria Maggiore.

Altare del Santissimo Corpo di Cristo.

Cinque messe piane ogni anno per Niccolò Guida: 4. *anno* 6.
Vna messa piana ogni anno per Margarita Gallo: 3. *anno* 2.

SVCCOLLETTIVA DELLE MESSE.

	Cantate	Anniv.	Piane	Tutte
Della Città	n. 0.	n. 0.	n. 19	
Della Diocesi	n. 2.	n. 10.	n. 2251.	n. 2282.

COLLETTIVA GENERALE.

	Cantate	Anniv.	Piane	Tutte
Prima parte del Catalogo generale corretto	n. 5869.	n. 1975.	n. 91357.	n. 99201.
Seconda parte di detto Catalogo generale	n. 30.	n. 79.	n. 11923	n. 12032.
Sommano	n. 5899	n. 2054.	n. 03280.	n. 1.11233.
Sinodo presente	n. 2.	n. 10.	n. 2270.	n. 2282.
Somma generale	n. 5901.	n. 2064	n. 105550.	n. 113515.

STRU-

V.

STRUMENTO

Dell'aumento della Dote in altri duc. 1440. di Capitale, fatto dall'Eminentissimo Arcivescovo Orsini, à favore del Reverendissimo Capitolo Metropolitano, per due altri Canonici, à complimento del numero di essi, nella cotidiana recitazione dell'Offizio piccolo Mariano nel Coro, rogato da Notar Pietro Paolo d'Auria Beneventano à 22. Febbrajo 1714.

Cit. nel Tit. III. Cap. III. pag. 8.

IN DEI NOMINE AMEN.

COl presente pubblico Strumento si fà noto à tutti, ed à ciascheduno, come oggi 22. Febbrajo 1714. essendomi conferito nel Segretario della S. Chiesa Metropolitana, luogo, in cui sogliono ragunarsi i Reverendissimi Signori Dignità, e Canonici per gli negozij Capitolari, quivi hò ritrovato gl' infrascritti Reverendissimi Sig. Dignità, e Canonici seduti ne' loro Stalli, congregati à suono di Campanello, com'è solito, rappresentanti la maggior, e sanior parte dello stesso Reverendissimo Capitolo: cioè i Reverendissimi Sig. Gio: di Nicastro Dottor delle Leggi, Protonotario Appostolico, Arcidiacono: Francesco Antonio Finy Dottor delle Leggi, Protonotario Appostolico, Abate Infulato di S. Maria de Faifolis, Arciprete: Benedetto Mariella Professore della Sagra Teologia, Primicerio Primo: Domenico Croce Decano: Scipione Perrotti: Bartolomeo Feoli: Francesco Spadaccini Professore della Sagra Teologia, Penitenziere Maggiore: Vincenzo Castelli: Nicolò Saraceni: Giuseppe Colle: Girolamo Colle: Paduano Santoro, Dottor delle Leggi: Pietro Nista, Canonici Preti: Antonio del Grosso: Antonio Lombardo: Nicolò Jorio Dottor delle Leggi: Michele Angelo Troysi. Carlo Pedecini Dottor delle Leggi. Antonio Zarrelli: Antonio Vastalegna, Ca-

Ad Tit. de Celebr. Miss. & Div. Off.

nonici Diaconi: Girolamo de Martinis: Tomaſo Limatola: e Franceſco Ricci, Canonici Soddiaconi.

Quivi dunque, recitate *de more* le ſolite, e conſuete preci, il ſudetto Reverendiſſimo Signor Arciprete Finy Agente, ed interveniente alle coſe infraſcritte in nome, e parte dell'Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo in Criſto Padre, e Signore, Signor Frà Vincenzo Maria dell'Ordine de' Predicatori, per Divina Miſericordia Veſcovo Tuſculano, della S.R.C. Cardinale Orſini, della medeſima S. Chieſa di Benevento Arciveſcovo, con mandato ſpeziale dell'Eminenza Sua, hà aſſerito in preſenza noſtra, come havendo il detto Eminentiſſimo Arciveſcovo inſtituita nel Coro della ſteſſa ſua Chieſa la cotidiana recitazione dell'Offizio piccolo Mariano, à cui preſentemente intervengono ogni giorno venticinque Canonici, cioè ventitrè per la inſtituzione di eſſo Eminentiſſimo Arciveſcovo, colla dote in frutto di duc. 853. provvenienti da' capitali in ſomma di ducati 17060. e due obbligati in vigor di Statuto particolare del Reverendiſſimo Capitolo; oltre à dieci de' ſedici Manſionarii, parimente inſtituiti dalla Eminenza Sua colla lor penſione di ducati 187. 50. annui, che provvengono da' Capitali in ſomma di ducati 3750. come da' più pubblici Strumenti, regiſtrati nelle Appendici del Sinodo Dioceſano xvi. num. iii. del xvii. n. iv. v. e vi. del xx. num. vii. del xxii. num. vii. del xxiv. . . viii. del xxv. num. vii. del xxvii. num. vii. e del xxviii. num. x. à quali &c. per haver quindi detto Eminentiſſimo Arciveſcovo la conſolazione, tanto ſoſpirata dall' Eminenza Sua, di veder tutto il ſuo Capitolo impiegato in queſto culto verſo la gran Madre di Dio, noſtra comune Signora, ed Avvocata, hà ſtabilito in queſto anno di aggiugnere al numero enunziato de' venticinque Canonici gli altri due, che compieranno il numero di ventiſette, quanti appunto ſono eglino tutti, che formano il medeſimo Reverediſſimo Capitolo; e per queſta nuova aggiunzione accreſcere con altri ducati 14[illegible]0. i ſudetti Capitali di ducati 17060. fino à ducati 18500. e con eſſi gli annui ducati 853. fino à ducati 925. aggiuntivi i frutti del preſente nuovo Capitale, aſcendenti à ducati 72. colla obbligazione, come altre volte ſi erano eſpreſſi gli ſteſſi Signori Canonici, di recitare da oggi innanzi il medeſimo Offizio Mariano frà le altre Hore Canoniche dell'Offizio corrente, all'uſo feriale.

E perche con queſta ultima fondazione, rimanendo tutti i Si-

Signori Canonici obbligati ogni giorno, reiterebbe inutile lo Statuto Capitolare di dover due di essi intervenir cotidianamente *gratis*, colla facoltà di poter sostituire altri Canonici, alla recitazione di detto Offizio; perciò il sudetto Signor Arciprete, interpetrando la benigna mente del sopralodato Eminentissimo Arcivescovo, fondatore di questa opera pia, sù la considerazione, che non vorrà certamente l'Eminenza Sua far perdere somigliante merito al suo dilettissimo Capitolo, hà esibito, sotto la ratiabizione però di Sua Eminenza, concedere alli 25. Canonici obbligati in virtù della presente, e delle passate instituzioni, la vacanza di otto dì per ciascheduno mese, che per ogni anno pure avanzano in sei giorni la Trimestre Conciliare; affinche con tali dì liberi possano i Signori Canonici medesimi soddisfare alla lor statutaria obbligazione.

Nel rimanente poi in nome, e parte del sopranominato Eminentissimo Arcivescovo fondatore, dichiara, e vuole detto Signor Arciprete, che restino, e debbano restare fermi, e stabili, ed in niuna parte mutati gli altri patti, vincoli, e condizioni apposti, ed enunziati ne'citati Strumenti, stipulati per le antecedenti fondazioni, i quali patti, per la maggior chiarezza, e più esatta osservanza, ordina, che, concepiti ne'termini di questa ultima instituzione, si riportino nel presente Strumento; e sono:

I. Che dal dì dopo la presente accettazione siano tenuti i venticinque Signori Canonici, con gli altri due obbligati dallo Statuto, e dieci Mansionarii, instituiti come sopra, ogni giorno, quando non vi è la obbligazione Corale recitare nel Coro della S. Chiesa Metropolitana l'Offizio piccolo della B. V. come nelle ferie, frà le altre Ore Canoniche dell'Offizio corrēte.

II. Che ne'giorni del Giovedì, Venerdì, e Sabato Santo, in cui cesserà la recitazione di detto Offizio, siano tutti i medesimi obbligati à cantar unitamente in Coro l'Inno *Stabat Mater*.

III. Che per lo servigio sudetto, da prestarsi dagli stessi venticinque Canonici, debbano da'frutti de'sudetti Capitali di ducati 1850. pagarsi ducati 36. l'anno per ciascheduno: E gli avanzanti ducati 25. applicarsi in compera delle Sagre Suppellettili Badiali, per servigio delle funzioni solenni de' Signori Canonici, à tenore dello Strumento, rogato à 14. di Giugno 1702. riportato, come sopra, nell'Appendice del Sinodo XVII. num. VI.

IV.

IV. Che, eccettuati i due Canonici, i quali *per turnum* in vigor dello Statuto, sono obbligati intervenire alla detta recitazione, non sia lecito agli altri venticinque poter sostituire alcuno in lor luogo; anche per cagione d' infermità, ò altro legitimo impedimento, e ne meno per rispetto de' giorni della vacanza conciliare, ò per servigio della Chiesa, ò del Capitolo: ma, mancando qualchuno, debba il mancante soggiacere alla seguente puntatura, da applicarsi assolutamente à beneficio della Sagrestia, non ad accrescenza degl' interessenti: cioè,

Per lo Mattutino due grana.
Per le Laudi uno.
Per Prima uno.
Per Terza uno.
Per Sesta uno.
Per Nona uno.
Per Vespro due.
Per Compieta uno.

V. Che à sudetti venticinque Canonici solamente sia lecito goder in ogni mese la Vacanza di otto giorni, in maniera, che mancando dalla recitazione di dett'Offizio, non restino onnossij alla tassata puntatura.

VI. Che, terminata la recitazione dell'Offizio sudetto, siano tenuti recitare il Salmo *De profundis* colla Orazione *Quaesumus Domine* per l' Anima della Madre Suor Maria Battista dello Spirito Santo, Madre di Sua Eminenza: ed in oltre, dopo la morte della Eminenza Sua (che Dio conservi per lunghissimi anni) aggiugnere al suo luogo la orazione *Deus qui inter Apostolicos &c.* per l'Anima di esso Eminentissimo Arcivescovo.

Udito dunque, e bene inteso da' Signori Dignità, e Canonici quanto di sopra si è loro proposto dal sudetto Signor Arciprete: e volendo i medesimi volentieri accettare questa altra fondazione con gli espressi pesi, patti, vincoli, e condizioni; perciò oggi sudetto giorno, personalmente esistente detto Signor Arciprete in nome, e parte dell' Eminentissimo Arcivescovo; e presenti, e personalmente costituiti detti Signori Dignità, e Canonici in nome, e parte del Reverendissimo Capitolo, e loro successori, giusta le antecedenti esibizioni de' medesimi, accettano essi la sudetta fondazione: in esecuzione della quale da oggi innanzi si assumono, ed addossano il peso della sopradetta cotidiana recitazione dell'Offizio piccolo della B. V. nella

la maniera, luogo, e tempo stabiliti di sopra; restando contenti, e soddisfatti di ricevere per questo nuovo peso l'accennato capitale di ducati 1440. e per essi l'annuo frutto corrispondente alla ragione del cinque per cento.

E stante la sudetta accettazione, promessione, ed obbligazione, il sudetto Signor Arciprete presenzialmente, di danajo del mentovato Eminentissimo Arcivescovo, sborsa, e paga innanzi à noi in moneta di argento corrente al medesimo Reverendissimo Capitolo, e per esso à Signori Dignità, e Canonici presenti, recipienti i sudetti ducati 1440. di Capitale: ed all'incontro gli stessi Sig. Dignità, e Canonici ne quietano detto Signor Arciprete, e per esso l'Eminentissimo fondatore *etiàm per Aquilianam Stipulationem*, facendone patto perpetuo *de ampliùs non petendo.*

Ed affinchè li sudetti duc. 1440. interamente si impieghino nella solita compera di annue rendite al cinque per cento, *brevi manu*, *& loco depositi*, gli depongono, e consegnano in potere del sudetto Reverendiss. Sig. Canonico Pedicini per consegnarli, e deporli in Cassa Sagra, fino che si ritrovi à farne in tutto, ò in parte l'investimento dal medesimo Reverendissimo Capitolo: con ordine, che nell'investirsi tal danajo, in tutto, ò in parte, ed in caso di restituzione di esso, nelle nuove investiture da farsi, *totiès, quotiès*, fino che durerà il Mondo, si enunzi espressamente, lo stesso danajo essere il medesimo, pagato dall'Eminentiss. Arcivescovo Orsini in accrescimento della dote di tutti i Canonici, obbligati alla cotidiana recitazione dell'Offizio piccolo Mariano.

Le quali cose, come sopra disposte, promettono esse parti haver sempre rate, grate, e ferme, ed à quelle non contravenire per qualsivoglia ragione. E per la osservanza inviolabile delle cose medesime, ne'nomi, come di sopra, obbligano se stessi, Eredi, e Succesori nella forma della R. C. A. con tutte le solite clausole, rinunzie, e giuramenti in forma, *tactis pectoribus*, *more*, *&c.* Presenti per Testimonj il Prete Sig. Tomaso Cordone da Pietracatella, ed il Cherico Giovanni de Benedictis da Vitulano, commoranti in Benevento.

Et Ego Petrus Paulus de Auria Beneventanus publicus Apostolica & Regia auctoritate, & Ordinarius Reverendiß. Capituli Metropolitani Notarius, de prædictis rogatus, & requisitus signavi &c.

Locus ✠ Signi.

COLLETTIVA

De' Capitali donati dall' Eminentiss. Arcivescovo Orsini al Reverendiss. Capitolo Metropolitano, e Collegio de' Sign. Mansionarij per la recitazione cotidiana dell' Offizio Mariano, col loro frutto annuale, giusta il sudetto Strumento.

Anno	Canonici	Capitali	Frutto	Mansionarii	Capitali	Frutto
1701.	—	—	—	nu. 4.	duc. 1500.	duc. 75.
1702.	nu. 7.	duc. 5540.	duc. 277.*	nu. 4.	duc. 1500.	duc. 75.
1705.	nu. 5.	duc. 3960.	duc. 198.	—	—	—
1707.	—	—	—	nu. 2.	duc. 750.	duc. 37.50.
1709.	nu. 4.	duc. 3240.	duc. 162.	—	—	—
1710.	nu. 2.	duc. 1440.	duc. 72.	—	—	—
1712.	nu. 3.	duc. 2160.	duc. 108.	—	—	—
1713.	nu. 1.	duc. 720.	duc. 36.	—	—	—
1714.	nu. 2.	duc. 1440.	duc. 72.	—	—	—
	nu. 25.	duc. 18500.	duc. 925.	nu. 10.	duc. 3750.	duc. 187.50.

* Dalli sudetti ducati 277. divisi à 7. Canonici alla ragione di ducati 36. per ciascheduno, avanzano ducati 25. i quali furono applicati da S.E. per la Suppellettile Badiale de' Signori Canonici; come dallo stesso Strumento di donazione, stipulato in detto anno.

CA-

VI.

CATALOGO

Delle Chiese, consigrate dall' Eminentissimo Arcivescovo Orsini, presentemente esistenti nella Città, ed Arcidiocesi di Benevento, dopo il Sinodo Diocesano XXVIII. de' 24. Agosto 1713. aggiunto agli altri Catalogbi di 237. Chiese, impressi nelle Appendici del Sinodo XVIII. fino al sudetto Sinodo XXVIII. colla notizia per la di loro manutenzione, giusta gli Strumenti, che si conservano nell' Archivio Metropolitano.

Cit. nel Tit. IV. Cap. I. pag. 10.

Ad Tit. de Consf. Eccl.

A' 19. Settembre 1713. In S. Marco de' Cavoti.

238. Chiesa, ed Altare Maggiore di Santa Maria del Carmine. Si mantiene colle rendite della Confraternita sotto lo stesso titolo.

A' 24. Settembre 1713. nel Colle.

239. Chiesa, ed Altare Maggiore di S. Maria della Libera. Si mantiene colle rendite della Confraternita della Natività della B. V. Maria.

A' 15. Ottobre 1713. nel Colle.

240. Chiesa Badiale, ed Altare Maggiore di S. Maria di Decorata. Si mantiene colle proprie rendite della Badia.

Agli 8. Aprile 1714. in Benevento.

241. Chiesa, ed Altare Maggiore di S. Agostino de' Padri Agostiniani. La Chiesa si mantiene colle rendite del Convento, e l'Altare si mantiene dalla Famiglia de Nicastro.

AVVERTIMENTO.

Alle sudette Chiese ——— *nu.* 241.
Unite altre Chiese, che qui non appartengono ——— *nu.* 74.

Sommano in tutto ——— *nu.* 315.

F 2 CA-

VII.

CATALOGO

Degli Altari, consagrati dall' Eminentissimo Arcivescovo Orsini, presentemente esistenti nella Città, ed Arcidiocesi di Benevento, dopo il Sinodo Diocesano XXVIII. de' 24 Agosto 1713. aggiunto agli altri Cataloghi di 707. Altari, impressi nelle Appendici del Sinodo XVIII. fino al sudetto Sinodo XXVIII. colla notizia per la di loro manutenzione, giusta gli Strumenti, che si conservano nell' Archivio Metropolitano.

Cit. nel Tit. IV. Cap. I. pag. 10.

A' 21. Settembre 1713. in S. Marco de' Cavoti nella Chiesa di S. Barbara.

Ad Tit. de Consecr. Eccl. & Alt.

708. L' Altare di Santa Barbara. Si mantiene colle limosine, che si fanno in detta Terra ne' giorni festivi.

A' 29. Settembre 1713. in Cercello nella Chiesa de' Padri Riformati.

709. L'Altare della B. Vergine Maria, detta della Oliva. Si mantiene colla dote, assegnata dalla Eccellentissima Signora Principessa Ruffi.

A' 4. Novembre 1713. in Benevento.

710. L'Altare di S. Maria, e B. Alberto Magno V. e Ceretto nel Cimiteo. Si mantiene dal Collegio de' Sign. Mansionarij.

A' 14. Luglio 1714. in Benevento nella Chiesa di S. Agostino.

711. Altare di S. Libenzio Vescovo Bremense, e Confessore. Si mantiene colle rendite del Convento.

A' 22. Luglio 1714. in detta Chiesa.

712. L'Altare di S. Engelberto Arcivescovo di Colonia, e M. Si mantiene colle rendite del Convento.

A' 25. Luglio, 1714. in detta Chiesa.

713. L'Altare de' SS. Antonino, e Carlo Pontefici, Guglielmo Confessore, e S. Anna Madre della SS. Vergine. Si man-

mantiene colla dote, assegnata da Notar Bartolomeo Leone.

A' 12. Agosto 1714. in detta Chiesa.

714. L'Altare di S. Antonio Abate. Si mantiene colle rendite della Confraternita sotto il titolo di esso Santo.

A' 18. Agosto 1714. in detta Chiesa.

715. L'Altare di S. Nicola da Tolentino. Si mantiene colla dote, assegnata da Domenico Lepore.

A' 22. Agosto 1714. in detta Chiesa.

716. L'Altare del Santissimo Crocefisso. Si mantiene colla dote, assegnata da Vito della Peccerrella.

AVVERTIMENTO.

A' sudetti Altari —————— *n.* 716.
Aggiunti Altari, che quì non appartengono —— *n.* 232.

Sono Altari soli —— *n.* 948.

Questi uniti ad altri 302. Altari, consagrati con 302. Chiese, poiche 13. delle 315. sono state dedicate senza Altari —————— *n.* 302.

Sommano in tutto —— *n.* 1250.

STRU-

VIII.

STRUNENTO

Della donazione di ducati 400. di Capitale, fatta dall' Eminentissimo Arcivescovo Orsini à favore della S. Chiesa Metropolitana in aumento della dote annua della medesima Chiesa, fino alla Somma di ducati 245. fondata dall' E. S. rogato Notar Pietro Paolo d'Auria à 22. Febbrajo 1714.

Cit. nel Tit. V. Cap. Unic. pag. 18.

IN DEI NOMINE AMEN.

Ad Tit. de Eccl. ædific.

COl presente pubblico Strumento si fà noto à tutti, ed à ciascheduno, come oggi 22. Febbrajo 1714. essendomi conferito nel Segretario della S. Chiesa Metropolitana, luogo, in cui sogliono ragunarsi i Reverendiss. Sig. Dignità, e Canonici per gli negozij Capitolari, quivi hò ritrovato gl'infrascritti Reverendissimi Signori Dignità, e Canonici seduti ne' loro stalli, congregati à suono di Campanello, come è solito, rappresentanti la maggior, e sanior parte dello stesso Reverendiss. Capitolo, cioè i Reverendissimi Signori Gio: de Nicastro, Dottor delle Leggi, Protonotario Appostolico, Arcidiacono: Francesco Antonio Finy Dottor delle Leggi, Protonotario Appostolico, Abate Infulato di S. Maria de Faifolis, Arciprete: Benedetto Mariella Professore della Sagra Teologia, Primicerio Primo: Domenico Croce Decano: Scipione Periotta: Bartolomeo Feoli: Francesco Spadaccini Professore della Sagra Teologia, Penitenziere Maggiore: Vincenzo Castelli: Niccolò Saraceni: Giuseppe Colle: Girolamo Colle: Paduano Santoro Dottor delle Leggi: Pietro Nista, Canonici Preti: Antonio del Grosso: Antonio Lombardo: Niccolò Jorio Dottor delle Leggi: Michele Angelo Troysi: Carlo Pedicini Dottor delle Leggi: Antonio Zarrelli: Antonio Vassalegna, Canonici Diaconi: Girolamo de Martinis: Tomaso Limatola: e Francesco Ricci, Canonici Soddiaconi.

Qui.

Quivi dunque recitate *de more* le solite, e consuete preci, il sudetto Reverendissimo Signor Arciprete Finy Agente, ed interveniente alle cose infrascritte in nome, e parte dell'Eminentissimo, e Reverendissimo in Cristo Padre, e Signore, Signor Frà Vincenzo Maria dell'Ordine de' Predicatori, per Divina Misericordia Vescovo Tusculano, della S.R.C. Cardinale Orsini, della medesima S.Chiesa di Benevento Arcivescovo, e con mandato speziale dell'Eminenza sua, hà asserito in presenza nostra, essere ben noto à medesimi Signori, haver lo stesso Eminentissimo Arcivescovo fondato à benefizio di questa Chiesa Metropolitana la dote annua di ducati 225. co' capitali di ducati 4520; oltre i ducati 50. annui co' Capitali di ducati 1000. per lo mantenimento dell'Altare Maggiore: ducati 74. 60. co' Capitali di ducati, 1632. per gli Altari minori, e ducati 95. col Capitale di ducati 2000. e ducati 5. che si contribuiscono dalla Chiesa della Santissima Nunziata di questa Città, per la Sagrestia, e Sagra Suppellettile: oltre anche i ducati 15. col Capitale di ducati 300. à benefizio del Canonico Esattore delle accennate doti; giugnendo presentemente in tutto i Capitali à ducati 9452. e gli annui frutti à ducati 464. 60. senza l'introito, che la Sagrestia medesima si fa ogni anno per la puntatura degli assenti dall'Offizio Mariano, ed Anniversarij Orsini, che un'anno per l'altro sogliono fruttare sopra altri ducati 166. come si hà nel Cap. IV. num. 8. delle Regole per l'amministrazione delle sudette doti, emanate dallo stesso sovralodato Eminentissimo Arcivescovo nell'anno 1707. registrate nell'Appendice del XXII. Sinodo Diocesano num. XI. Desiderando ora l'Eminenza sua via più provvedere al futuro, e stabile provvedimento della sua Chiesa, hà deliberato di accrescere in questo anno la detta dote di ducati 225. fino à ducati 245. coll'assegnamento di altro Capitale di ducati 400. che darà in contanti, per investirlo in annuo censo, giusta il solito, al cinque per cento: e fare tale accrescimento di dote con gli stessi vincoli, patti, e condizioni, apposti ne' passati Strumenti delle fondazioni, ed aumenti di essa; i quali, per la maggior chiarezza, e più esatta esecuzione, vuole, che, concepiti ne' termini dell'aggiunta di questo nuovo Capitale, si riportino nel presente nuovo Strumento, cioè

I. Che tanto i sudetti ducati 225. frutti de' primi capitali, unitamente colli ducati 50. della dote dell' Altare maggiore, du-

ducati 74. 60. delle doti Altaristiche; e ducati 100. della dote della Sagrestia, e Sagra suppellettile à servigio della medesima Chiesa; quanto i ducati venti, frutti percipiendi dal presente nuovo Capitale di ducati 400. che in tutto fanno la somma di ducati 469. 60. debbano esiggersi, e depositarsi ogni anno in Cassa Sagra, come si è praticato finora, dal Signor Canonico Procuratore *pro tempore* del Reverendissimo Capitolo, à cui esso Eminentissimo Arcivescovo hà stabilito in perpetuo la provvisione del 3. per 100. mediante l'assegnamento del sudetto Capitale di ducati 300. à tal'effetto donati alla stessa Chiesa, come dallo Strumento, rogato il Not. Domenico Fontanella à 24. Dicembre 1707. registrato nell' Appendice del XXIII. Sinodo num. IV.

II. Che i ducati 245. sudetti debbano applicarsi per lo mantenimento de' Tetti, Stucchi, Verriate, Marmi, Colonne, Pavimento, Riccio esteriore, e per la Imbiancatura così dentro, come fuori di tutta la Chiesa, e non altrimenti per nuova fabbrica, ò per qualsivoglia altro uso.

III. Che i medesimi ducati 245. non possano spendersi, ed applicarsi nelle sudette opere, se non in supplimento, e dopo, che si saranno spesi ed il danajo de' mezzi frutti, e que' de' sudetti ducati 74.60. delle doti Altaristiche.

IV. Che; sovravanzando qualche somma ogni anno dalle spese, che si faranno, tanto per la Chiesa, come per gli Altri sudetti, e per la Sagrestia, e Sagre Suppellettili, debbano le somme medesime depositarsi in Cassa Sagra; perche, giunte alla somma almeno di ducati 30. possano investirli dallo stesso Reverendissimo Capitolo à benefizio, ed accrescimento delle proprie doti rispettivamente; ed affinche, occorrendo diminuzione negli annui presenti frutti di ducati 469. 60. possa col frutto de' nuovi capitali supplirsi à tale mancanza.

V. Che, vivente l'Eminenza sua, à cui il Signore conceda lunghissima vita in servigio, ed utilità della sua Chiesa, debbano i sudetti frutti amministrarsi ad arbitrio di Sua Eminenza; e dopo la sua morte, dagli Arcivescovi *pro tempore* suoi Successori, da' quali nelle spese, e per le spese sudette douransi sempre udire due Canonici della medesima Metropolitana, eliggendi dal Reverendissimo Capitolo; gravando Sua Eminenza ora per allora la coscienza de' medesimi, se permetteranno, che gli accennati frutti si spendano in altro, fuor di quello, che di sopra

si è

fiè dichiarato, e stabilito; poiche altrimenti l' Eminenza sua non havrebbe donato il sudetto danajo, nè fondato questa dote.

Volendo quindi detto Reverendissimo Signor Arciprete Finy mettere in esecuzione la determinata volontà del sopranominato Eminentissimo Arcivescovo, perciò oggi in presenza nostra, e del sudetto Reverendissimo Capitolo, in nome, e parte, e di danajo dell' Emin. S., dona con donazione perpetua, irrevocabile fra Vivi, à questa S. Chiesa Metropolitana, ed in aumẽto della dote particolare della medesima, fondata, come sopra, il sudetto capitale di ducati 400 che di già si ritrova depositato in Cassa Sagra di ordine di Sua Emin.: per investirsi à benefizio della stessa Chiesa ad ogni ordine, e disposizione del Reverendissimo Capitolo, sempre che ne trovi à fare il suo investimento.

All' incontro gli stessi Reverendissimi Signori Dignità, e Canonici, in nome, e parte di questa Chiesa ricevono dal sudetto Signor Arciprete, e per esso dall' Eminentissimo Arcivescovo la presente donazione del detto capitale di ducati 400. quietando lo stesso Signor Arciprete, e per esso l' Eminenza Sua, *etiàm per Aquilianam Stipulationem pacto &c* e promettono investirlo quanto prima alla detta ragione del 5. per 100. e nello Strumento, ò Strumenti da farsi, tanto ora, quanto appresso, ed ogni volta, che occorrerà rinvestirsi quello capitale, e suo avanzo, *toties, quoties*, finoche durerà il Mondo, si obbligano far menzione, essere detta somma del danajo, pagato dal sopranominato Eminentissimo Arcivescovo, in aumento delle doti di questa Chiesa, ed insieme di far sempre in ogni futuro tempo esiggere i frutti di questa, e delle altre sudette doti nella maniera, che si trovano obbligati negli Strumenti antipassati, e nella forma stabilita nel citato Strumento de' 24 Dicembre 1707. dal Signor Canonico Procuratore *pro tempore* di esso Reverendissimo Capitolo, e finalmente di zelare, ed invigilare, che quanto si è quì prescritto, sia in ogni tempo osservato dagli Arcivescovi successori.

Le quali cose, come sopra, disposte, promettono esse parti, perciò, che spetta à ciaschedun, haver sempre rate, grate, e ferme, ed à quelle non contravenire per qualsivoglia cagione. E per le cose medesime da osservarsi inviolabilmente, obbligano se stesse, loro Eredi, e Successori rispettivamente nella forma della R. C. A. con tutte le clausole necessarie, ed opportune

 e giu-

e giuramenti in forma, *tactis pectoribus, more &c.* Presenti per testimonj il Sacerdote Sig. T[illegible] Cordone da [illegible]etracatella, ed il Chierico Giovanni de Benedictis da [illegible], commoranti in questa Città.

Et Ego Petrus Paulus de Auria Beneventanus, publicus Apostolica, & Regia auctoritate, & ordinarius Reverendissimi Capituli Metropolitani Notarius de prædictis rogatus, & requisitus signavi &c.

Locus ✠ Signavi

COLLETTIVA

De' Capitali delle Doti della S. Chiesa Metropolitana, e suoi annessi, fondati dall'Eminentissimo Arcivescovo, giusto il sudetto Strumento.

	Capitali	Frutti
Chiesa — duc.	4920.	duc. 245.
Altare Maggiore —	1000.	50.
Altari Minori —	1632.	74.60.
Sagrestia, e Sagra Suppellettile —	2000.	95.
Più annualmente dalla Chiesa della Santissima Nunziata —	0.	5.
Più dalle Puntature Orsine, un'anno per l'altro —	0.	166.
Più per la suppellettile Badiale de' Signori Canonici dalli ducati 277. del Capitale di ducati 5540, dell' Offizio Mariano —	0.	25.
Esattore de' sudetti frutti —	300.	15.
	duc: 9852.	duc. 675.60.

IN-

IX.

INSTRUCTIO

Pro examine Testium, qui inducuntur pro contrahendis matrimonijs, tàm in Curia Eminentissimi Domini Cardinalis Vrbis Vicarij, quàm in alijs cæterorum Episcoporum Curijs, edita in Congregatione generali S. Romanæ, & Vniversalis Inquisitionis die 21. Augusti 1670.

Cit Tit VI. Cap. I. pag. 13.

Ad Tit. de Sponf. & Matrim.

IN primis: Testis moneatur de gravitate juramenti, in hoc præsertim negotio pertimescendi, in quo Divina simul, & humana Majestas læditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & gravitatem, & quòd imminet pœna triremium, & fustigationis deponenti falsum.

2 *Interrogetur de nomine, cognomine, patria, ætate, exercitio, & habitatione.*

3 *An sit Civis, vel exterus, & quatenùs sit exterus, à quanto tempore est in loco, in quo testis ipse deponit.*

4 *An ad examen accesserit spontè, vel requisitus; si dixerit accessisse spontè, à nemine requisitum, dimittatur, quia præsumitur mendax; si verò dixerit accessisse requisitum; Interrogetur à quo, vel à quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus, & quoties fuerit requisitus, & an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes.*

5 *Interrogetur, an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum à contrahere volentibus, vel ab alio, ipsorum nomine.*

6 *Interrogetur, an cognoscat ipsos contrahere volentes, & à quanto tempore, in quo loco, qua occasione, & cujus*

qualitatis, vel conditionis existant,

Si responderit negativè, testis dimittatur, si verò affirmativè,

7 *Interrogetur, an contrahere volentes sint Cives, vel exteri; si responderit esse exteros, supersedeatur in licentia contrahendi, donec per literas Ordinarij ipsorum, contrahere volentium, doceatur de eorum libero statu de eo tempore, quo permanserunt in sua Ciuitate, vel Diœcesi. Ad probandum verò eorundem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitimè, & concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, & reddant sufficientem rationem causæ eorum scientiæ absque eo, quòd teneantur deferre attestationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt:*

Si verò responderit, contrahere volentes esse Cives,

8 *Interrogetur sub qua Parochia hactenus contrahere volentes habitarunt, vel habitent de præsenti.*

9 *Item an ipse testis sciat, aliquem ex prædictis contrahere volentibus quandoque habuisse uxorem, vel maritum, aut professum fuisse in aliqua Religione approbata, vel suscepisse aliquem ex Ordinibus sacris, Subdiaconatum scilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.*

Si verò testis responderit, non habuisse uxorem, vel maritum, neque aliud impedimentum, ut supra,

10 *Interrogetur de causa scientiæ, & an sit possibile, quòd aliquis ex illis habuerit uxorem, vel maritum, aut aliud impedimentum &c. & quòd ipse testis nesciat.*

Si responderit affirmativè supersedeatur, nisi ex alijs testibus probetur concludenter, non habuisse uxorem, vel maritum, neque ullum aliud impedimentum, &c.

Si

Si verò responderit negativè,

11 Interrogetur de causa scientiæ, ex qua deinde Iudex colligere poterit, an testi sit danda fides.

Si responderit, contrahere volentes habuisse uxorem, vel maritum, sed esse mortuos,

12 Interrogetur de loco, & tempore, quo sunt mortui, & quomodò ipse testis sciat, fuisse conjuges, & nunc esse mortuos. Et si respondeat, mortuos fuisse in aliquo Hospitali, vel vidisse sepeliri in certa Ecclesia, vel occasione militiæ sepultos fuisse à militibus, non detur licentia contrahendi, nisi prius recepto testimonio authentico à Rectore Hospitalis, in quo prædicti decesserunt, vel à Rectore Ecclesiæ, in qua humata fuerunt eorum cadavera, vel si fieri potest, à Duce illius Cohortis, in qua descriptus erat miles. Si tamen hujusmodi testimonia haberi non possunt, Sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes, quæ de jure communi possunt admitti, dummodò sint legitimæ, & sufficientes.

13 Interrogetur, an post mortem dicti Conjugis defuncti aliquis ex prædictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota;

Si responderit negativè,

14 Interrogetur, an esse possit, quòd aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absque eo quòd ipse testis sciat;

Si responderit affirmativè, supersedeatur in licentia, donec producantur testes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si verò negativè,

15 Interrogetur de causa scientiæ, qua perpensa, Judex poterit judicare, an sit concedenda licentia, nec nè.

Si contrahentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fides Ordinariorum suorum esse liberos, & in aliis, servata forma Concilii Tridentini in cap. multi. sess. 24.

Fi-

X.

IMPEDIMENTI

DEL MATRIMONIO

Che debbono pubblicarsi da' Parrochi ogni anno nella Domenica seconda dopo l'Epifania.

Cit. nel Tit. VI. Cap. III. pag. 14.

GLi impedimenti del Matrimonio, secondo i Sagri Canoni, e giusta i Decreti del Sagro Concilio di Trento, sono di due sorti. Altri proibiscono solamente, che si celebri il Matrimonio; mà celebrandosi, non lo annullano. Altri e proibiscono il celebrarsi, e celebrato, anche solennemente, lo rendono invalido.

Ad Tit. de Spons. & Matr.

I primi impedimenti, in numero di cinque, sono compresi in que' versi

Ecclesiæ vetitum: nec non Tempus feriarum:
Atque Catechismus: Sponsalia: jungito Votum:
Impediunt fieri, permittunt juncta teneri.

che così si spiegano; cioè

Ecclesiæ vetitum.

Questo è l'ordine, ò decreto dell' Arcivescovo, ò della Curia Arcivescovile, ò di altro Giudice Ecclesiastico, che, per qualche motivo, ò generalmente (come in questa Arcidiocesi, quando dopo gli Sponsali sia seguita pratica frà gli Sposi (a); ò quãdo le Nozze non si solennizzino la mattina; ò quando gli Sposi non siano innanzi confessati, e communicati (b)); proibisce, che da' Parrochi si assista à simili Matrimonij: ò pure particolarmente, quando inibisce, che dal tale si celebri il Matrimonio colla tale (c).

Tem-

a *Syn. I. Cap. VII.*
b *Syn. XXIX hoc Tit. Cap. IV. & V.*
c *Cap. Literæ, & Cap. ex Literis* ex trà *De Matrim. contracto contrà Interdictum Ecclesiæ.*

Tempus Feriarum.

Il secondo è la proibizione della Chiesa, che vieta le Nozze, senza la licenza del Vescovo, dalla prima Domenica dell'Avvento fino all'Epifania; e dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Ottava di Pasqua inclusivè (a).

Catechismus.

Il terzo era anticamente la parentela spirituale, che nasceva dalla instruzione, che innanzi al Battesimo facevasi al Battizando intorno alle cose della Fede Cattolica (b); mà tale impedimento fù tolto dal citato Concilio Tridentino (c). Sù questa parola però *Catechismo* si può ora intendere l'impedimento, che provviene ò dal Parroco, se, come comandasi nel nostro primo Sinodo(d), trascura egli di esaminare antecedentemente gli Sposi sopra gli Articoli principali della nostra S. Fede: ò dagli Sposi, se questi ne fossero ignoranti; poiche in tal caso nè gli Sposi ponno lecitamente congiungersi, nè i Parrochi assistere al loro Matrimonio.

Sponsalia.

Il quarto sono gli Sponsali *de futuro*, ò come comunemente dicesi, la parola data di Matrimonio, ò i Capitoli: e se prima questi di comune consenso, ò per sentenza del Giudice non si sciolgano, non può lecitamente contrarsi *de præsenti* nè dalla Donna con altro huomo, nè dall'huomo con altra Donna(e).

Votum.

Il quinto è il Voto semplice, cioè la promessa privatamente fatta à Dio di osservar Castità, ò di prendere gli Ordini Sagri, ò di entrare in Religione. Questo Voto semplice impedisce solamente il Matrimonio da farsi (f); à differenza del Voto solenne

---

a *Conc.Trid.Sess 24.de Ref Matrim Cap* 10.
b *Cap.Per Catechismum De Cognat.Spirituali in* 6.
c *Loc.cit.cap*. 2.
d *Cit. Cap.VII*.
e *Cap.Sicut*, & *Cap.Veniens ad Nos* extrà *De Sponsalib. & Matrimon.*
f *Cap. Meminimus*, & *Cap.Veniens* extrà *Qui Clerici, vel Voventes Matrimonium contrahere possunt.*

ne, che annulla il fatto, come si dirà appresso.

I Secondi Impedimenti del Matrimonio (che, come habbiamo detto, ed impediscono il contrarsi, ed annullano il contratto) in numero di quattordici, sono inchiusi in quegli altri versi.

Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen,
Cultus Disparitas, Vis, Ordo, Ligamen, Honestas,
Si sis Affinis, si fortè coire nequibis,
Si Parochi, & duplicis desit præsentia Testis,
Raptavè sit Mulier, nec Parti reddita tutæ,
Hæc socianda vetant Connubia, facta retractant.

E quelli vengono così spiegati; cioè.

Error.

Il primo Impedimento è l'Errore circa la sostanza della persona, cioè, se uno intende di far parentela con Berta, e la fà con Antonia; overo intende di far parentado con la primogenita, e gli vien data un'altra; in tutti questi casi, e simili, il Matrimonio è nullo. Mà se l'errore fusse circa la qualità della persona, come a dire, che credeva, fusse bella, e ricca, ma il fatto non stà così, il Matrimonio è valido (a).

Conditio.

Il secondo è la Condizione, cioè servile; come à dire; Se uno si apparenta con una Schiava, che credeva esser libera, essendo egli libero, il Matrimonio non tiene. il medesimo è, se la Donna libera piglia uno Schiavo, il che se sapesse, no'l farebbe (b).

Votum.

Il terzo impedimento è il Voto solenne, fatto per professione espressa, ò tacita, in una Religione approvata, ò nel pigliar gli Ordini Sagri (c).

Cognatio.

Il quarto impedimento è la Parentela, la quale è in trè modi, cioè Naturale, Spirituale, e Legale. La naturale toglie, & impe-

H

a *Cap. Tua, De Sponsalibus & Can. unic. 29. q. 1. & 2.*
b *Cap. Proposuit, De Conjugiis Servor.*
c *Cap. Unic de Voto in 6. Cap. Meminimus, & Cap. Insinuantes, Qui Clerici, vel Voventes contrahere possunt. Conc. Trid. sess. 24. de Matrim. Can. 9.*

pedisce il Matrimonio insino al quarto grado inclusivè (*a*); e chi fà il matrimonio con tale impedimento, è scomunicato, se l'ignoranza non lo scusa (b). La parentela spirituale si piglia dal Sagramento del Battesimo, e della Confirmazione; e questa impedisce, & annulla il matrimonio solamente trà colui, che battezza, ò quello, che tiene nel Battesimo, ò nella Cresima, e colui, che è battezzato, ò cresimato; e similmente trà quello, che battezza, ò cresima, ed il Padre, e la Madre del battezzato, ò cresimato (c). La parentela legale è una propinquità, che nasce dall'adozione, e questa hà trè gradi. Il primo è degli ascendenti, e discendenti, cioè dell'adottante, e dell'adottato, e discendenti dell'adottato; e questo impedimento non si toglie per islegamento dell'adozione, nè per l'emancipazione.

Il secondo è quasi trasversale, cioè frà l'adottato, ed i figliuoli naturali dell'adottante; durante l'adozione, e stante il figliuolo naturale nella potestà del Padre, e non altrimente.

Il terzo grado, e una certa affinità legale, cioè trà la Moglie dell'adottato, e l'adottante, e tra l'adottato, e la Moglie dell'adottante, laquale dura perpetuamente, come la prima; e ciascheduna di queste parentele impedisce, & annulla il Matrimonio (d).

Crimen

Il quinto impedimento è il Delitto, e questo è di due sorti. Il primo è, se uno ammazza il Marito con intenzione di contrarre matrimonio con la moglie di lui; il quale homicidio, fatto con consenso di ambe le parti, impedisce, & annulla per sempre: come impedisce, & annulla ancora il Matrimonio, se un solo de' Consorti machina la morte dell'altro, purche v'intervenga l'adulterio, che altrimente non impedirebbe (e). L'altro impedimento è, l'adulterare scientemente con la moglie di altri, o contrarre con essa matrimonio, vivente l'altro Consorte, ove-

ro

a *Cap. Non debet de Consanguinitate, & Affinitate.*

b *Clem. Unic. eod. Tit.*

c *Conc. Trid. De Matrim. Cap 2.*

d *Can. Ita diligere, & Can. Per adoptionem 30. q. 3. & cap. Unic. De Cogn. legali: D. Thom. in 4. dist. 42. qu. 2. art. 3.*

e *Can. Si quis vivente 31. q. 1: Cap. Super, & Cap. Significasti. De eo qui duxit in Matrim. quam polluit adulterio: & Cap. 3. De Convers. Infidelium.*

zo promettere di contrarie; il che impedisce, & annulla, ancorche il Matrimonio non fusse ancora consumato (a).

Cultus disparitas.

Il festo impedimento è la diversità della Religione, perche trà il battezzato, e quello, che non hà il battesimo, non può esser Matrimonio; non potendo riceversi Sagramento alcuno senza il Battesimo. Mà può esser Matrimonio con i battezzati, benche fussero Eretici, scomunicati, ò Apostati; essendo il Matrimonio valido, benche si faccia male à contrarre con essi (b).

Vis.

Il settimo impedimento è la Forza, overo violenza, quando alcuno è forzato, ò violentato à contrarre Matrimonio; volendo la S. Chiesa, e la ragion naturale, che li Matrimonij siano liberi (c).

Ordo.

L'Ottavo impedimento è l'Ordine sagro; e se alcuno, havendo l'Ordine sagro, contraesse, fà nullo il Matrimonio, e resta scomunicato (d).

Ligamen.

Il nono impedimento è, quando alcuna persona hà moglie, ò marito, perche non può contrarre altro Matrimonio (e).

Honestas.

Il decimo impedimento è la Giustizia della pubblica honestà, la quale hà principio dagli Sponsali; cioè quando si promette, doversi in futuro pigliar per Marito, ò per Moglie; e questo impedimento consiste in una proibizione canonica, la quale annulla (se gli Sponsali sono validi) il matrimonio, che l'uno, ò l'una di detti promettenti contraesse con qualche parente nel

a *Cap. Si uxore. De eo, qui duxit & c. & Can. Relatum 31. qu. 1.*
b *Can. Cave, Can. Non oportet, & Can. Si quis Iudaicae cum Gloss. 28. qu. 1.*
c *Cap. Cum locum Cap. Consultationi. & C. Veniens de Sponsal.*
d *Clem. Unic. De Consang. & Affinit. Cap. 1. & 2. Qui Cleric. vel vov. Cap. Unic. De Voto in 6. & Conc. Trid. Can. 9 sess. 24.*
e *Conc. Trid. ubi sup. Can. 2.*

nel primo grado dell'altro, ò dell'altra (a).

Si sit Affinis.

L'undecimo impedimento è l'Affinità, la quale è senza Parentado, ed è solamente una Approssimazione di persona à persona, cagionata dalla perfetta Copula carnale frà l'Huomo, e la Donna. Questa affinità, se proviene da Copula lecita, impedisce *inclusivè* fino al 4. grado: per esempio: Tizio, che hà per moglie Berta, si approssima, e si rende Affine a' consanguinei in 1. 2. 3. e 4. grado di Berta: e Berta si approssima, e si rende Affine a' consanguinei in 1. 2. 3. e 4. grado di Tizio: senza che in verun grado si approssimino, ò si facciano Affini i consanguinei di Tizio a' consanguinei di Berta. Se poi la Copula è illecita, alla sudetta maniera impedisce solamente fino al 2. grado, anche *inclusivè* (b).

Si fortè coire nequibis.

Il duodecimo impedimento è la Impotenza di poter consumare il matrimonio, ò che proceda da cagione naturale, ò da accidentale, purche sia perpetua (c).

Si Parochi, & duplicis desit praesentia testis.

Il decimoterzo impedimento è, quando si celebrasse il Matrimonio senza la presenza del proprio Parroco, e di due testimonij (d).

Raptavè sit mulier, nec parti reddita tutae.

Il decimoquarto impedimento è, quando alcuno rubbasse una Donna, e se, mentre stà in sua potestà, contraesse con quella *de facto* Matrimonio, il Matrimonio è nullo: mà se prima la ponesse separata da se in luogo sicuro, e libero, e quella lo volesse per suo Marito, il Matrimonio sarebbe valido (e).

In oltre il difetto dell'età di quattordici anni compiti nell' huomo, e di dodici parimente compiti nella donna, impedisce, ed

---

a *Cap. Vnic. De Sponsf. in 6. & Conc. Trid. sess. 24. de ref. Matrim. Cap 3.*

b *Cap. Non debet. de Consang. & Affin. Conc. Trid. de Matr. sess. 24. Cap. 4.*

c *Cap. 1. & toto Tit. De Frigid. & malefic.*

d *Conc. Trid sess. 24. de ref. Matri. Cap 1.*

e *Cap. fin. De Raptorib. & Conc. Trid. loc cit. Cap. 6.*

ed annulla il Matrimonio, se la malizia, ò la prudenza, da giudicarsi dall'Ordinario, non supplisce à detto difetto (a).

Ogni qual volta dunque si faranno nella Chiesa le Dinunzie, ò siano le Pubblicazioni per qualche Matrimonio da contrarsi; se alcuno, ò Huomo, ò Donna che sia, haurà notizia, che frà gli Sposi vi sia ò certezza, ò sospetto di qualcuno de' sudetti Impedimenti, anche se fusse noto à lui solo; sappia, che, sotto peccato mortale (b), è obbligato à rivelarlo al Parroco, ò alla Curia Arcivescovile; per evitare negli Sposi medesimi il pericolo ò della invalidità del Sagramento; ò almeno della illecita celebrazione del Matrimonio.

---

a *Cap. Puberes, & Cap. fin. De Despons. Impuberum.*
b *Sanchez de Matrim. Lib. 3. Disp. 13. nu. 2.*

INDEX

TITULORUM, ET CAPITUM SYNODALIUM CONSTITUTIONUM.

Tit.

TAVOLA DELL' APPENDICE.

Stru-

IL FINE.